



COMUNE DI INVERIGO
Provincia di Como

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2025 – 2027**

**SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
PIAO 2025/2027**

Sommario

Premesse	4
I principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.....	6
• L'organo di indirizzo politico	6
• Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	7
• Tutti i Responsabili di Servizio	8
• I Referenti.....	8
• L'Organismo Indipendente di Valutazione	8
• L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).....	9
• Tutti i dipendenti dell'amministrazione.....	9
• I collaboratori	10
• L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria	10
• Stakeholders	10
Rapporti tra RPCT e le strutture organizzative interne per il PNRR	11
Il Piano della prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).....	11
• Il contesto esterno.....	13
• Cifre e dislocazione geografica della corruzione: un caso a settimana	14
• Bandi "sartoriali" e altri espedienti della corruzione	15
• Il coinvolgimento del decisore pubblico: 43 politici arrestati, 20 dei quali Sindaci.....	16
• Il prezzo della corruzione: il posto di lavoro come nuova tangente	18
• Conclusioni: la necessità di rafforzare la prevenzione	19
• Monitoraggio della presenza mafiosa nella provincia di Como	20
• Il contesto interno	26
• Valutazione del rischio e misure di prevenzione.....	33
• Individuazione delle attività a rischio	34
• Misure di prevenzione del rischio.....	35
Misure generali.....	35
• La formazione.....	35
• Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	36
• Elaborazione della disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti pubblici.....	38
• Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico.....	39
• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	41
• Monitoraggio dei tempi procedurali.....	42
• Formazione di Commissione, assegnazione Uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A	43
• Codice di comportamento	44
• Rotazione del Personale	47
• Segnalazioni di condotte illecite	49
• Patti di integrità e protocolli di legalità negli affidamenti.....	55
• Società partecipate	56
• Informatizzazione	56

Sezione trasparenza.....	57
Accesso civico	57
Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)	58
Rapporti RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati - RPD	59
Vigilanza e monitoraggio del PTPCT	60
Disposizioni transitorie e finali.....	61
Entrata in vigore	61
ALLEGATI	

PREMESSE

Con la Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, rivolto ai soli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con meno di 50 dipendenti per supportarli nell'elaborazione dei contenuti della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO in considerazione dei ridotti apparati strutturali e organizzativi di cui tali Enti dispongono.

L'impianto del sistema di gestione del rischio non è stato modificato dall'aggiornamento del PNA 2022, pertanto i modelli con i quali è stata elaborata la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza rimangono tuttora validi, anche se costituiti precedentemente all'aggiornamento del PNA.

L'aggiornamento del PNA, inoltre reca precisazioni e suggerimenti considerando i rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni comunali di minori dimensioni e individua strumenti di prevenzione, da adattare alla realtà di ogni organizzazione, consentendo di massimizzare l'uso delle risorse a disposizione (umane, finanziarie e strumentali) per conseguire gli obiettivi strategici, migliorando nel complesso la qualità dell'azione amministrativa.

Il PTPCT costituisce oggi una sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il quale prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'Ente chiamato ad adottarlo.

Secondo le disposizioni contenute nella Legge 190/2012, l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), adotta il PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per quanto riguarda il PIAO, anche il D.L. 80/2021 ha previsto che lo stesso venga approvato entro il 31 gennaio, fatta salva l'ipotesi di differimento del termine previsto per l'approvazione dei Bilanci di previsione, nel qual caso il termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, pertanto il termine ultimo per l'adozione del PIAO 2025-2027 rimane fissato per la generalità delle amministrazioni pubbliche al 31 gennaio 2025, mentre per gli enti locali detto termine è differito al 30 marzo 2025.

Per tale ragione il documento in questione, dai contenuti propri del PTPCT, confluirà nel PIAO del Comune di Inverigo con la denominazione "Sezione 2.3 - Rischi Corruttivi e Trasparenza".

Con specifico avviso dell'8 novembre 2024 si è provveduto ad avviare il processo di aggiornamento della sezione del PIAO sull'Anticorruzione e Trasparenza 2025-2027 e non sono pervenute proposte, osservazioni e suggerimenti.

Nel corso dell'anno 2025 resta tuttavia possibile proporre modifiche o integrazioni a quanto elaborato nel presente Piano, ove sopraggiungessero nuovi elementi o nuove valutazioni che rendessero opportuna l'effettuazione di modifiche ai contenuti.

Il Paragrafo 2 dell'aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, ribadisce che le amministrazioni che occupano fino a 49 unità hanno la possibilità di confermare, per le due annualità successive rispetto alla prima approvazione, i contenuti della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. Affinché sia possibile confermare i contenuti della sottosezione, non devono essersi verificati:

- fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;

- modifiche organizzative rilevanti;
- modifiche degli obiettivi strategici;
- modifiche significative di altre sezioni del PIAO che possano incidere sulla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza.

Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 6 co. 2 del decreto 30/6/2022 n. 132 del Dipartimento della Funzione Pubblica quando stabilisce che, per gli enti che occupano fino a 49 dipendenti, l'aggiornamento della sottosezione, nel triennio di vigenza, sia obbligatorio solo al verificarsi di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni significative, di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha monitorato le previsioni del Piano 2024–2026. Dal monitoraggio non sono emerse necessità di adeguamento e l'impianto di base viene riproposto anche per il triennio 2025–2027.

Inoltre come indicato nell'apposita relazione anticorruzione per il 2024, nel corso dell'ultimo anno si è constatata l'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, motivo per il quale, nei contenuti, la presente sottosezione del PIAO ricalca quanto già inserito nei precedenti Piani Anticorruzione.

Anche in questo caso, una volta approvato, il Piano potrà comunque essere oggetto di modifiche e/o integrazioni laddove nel corso dell'anno si verificassero fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative ovvero variazioni all'assetto organizzativo dell'ente.

ANAGRAFICA DEL COMUNE

COMUNE DI INVERIGO	
Provincia	Como
Regione	Lombardia
Superficie	9,98 km2
Popolazione	9.183
Sindaco	Vincenzi Francesco
Indirizzo	Via Enrico Fermi, 1 – 22044 Inverigo (CO)
Telefono	+39 031 3594111
Pec	comune.inverigo@pec.provincia.como.it
Codice fiscale	00424960136
P. IVA	00424960136
Codice ISTAT	013118
Codice IPA	E_309
Sito web	http://www.comune.inverigo.co.it
n. dipendenti	35
RPCT	Dott.ssa Elena Bello Nominata con Decreto Sindacale n. n. 1 del 05.01.2023

I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Nell'aggiornamento del PNA, con riferimento all'ambito soggettivo, l'ANAC conferma le indicazioni già date nell'aggiornamento 2015 al PNA e ribadisce che l'attività di elaborazione del PTPCT non può essere affidata a soggetti estranei all'ente.

Tale attività deve essere svolta da chi opera all'interno dell'ente sia perché presuppone una conoscenza profonda della struttura amministrativa sia perché comporta l'individuazione di misure di prevenzione che meglio si addicono alla fisionomia dell'ente e dei suoi uffici. L'attività di predisposizione dei piani è tesa da una logica di miglioramento dell'amministrazione; ciò implica quindi la conoscenza di quello che si fa all'interno dell'ente e, questo, un soggetto esterno non può saperlo.

Esiste dunque divieto di affidare incarichi di consulenza ad esterni nonché di utilizzare schemi o supporti forniti da soggetti esterni, il tutto correlato con il principio della clausola di invarianza della spesa che deve guidare le P.a. nell'attuazione della L. 190/2012 e dei decreti collegati (art. 41, comma 1, lett. g) del D.lgs. 97/2016).

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT, l'ANAC conferma le indicazioni già date nell'aggiornamento 2015 del PNA con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Nel Comune di Inverigo i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

a) L'organo di indirizzo politico che:

- nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 come novellato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del D.lgs. 97/2016 «L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione»;
- adotta con delibera il PTPCT e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001);

Gli obiettivi strategici di anticorruzione e di trasparenza rappresentano un contenuto obbligatorio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. In merito, l'Autorità ha precisato che detti obiettivi sono definiti dalla giunta comunale, la quale non può limitarsi ad approvarli, ma deve adoperarsi per dare agli stessi un "contenuto", tenuto conto che su tali obiettivi si fondano le strategie di prevenzione (deliberazione n. 31/2025, pag. 13). Gli obiettivi, inoltre, devono tendere alla creazione del "valore pubblico", inteso come efficiente ed efficace raggiungimento delle finalità pubbliche. Fermo restando che gli obiettivi proposti potranno essere meglio declinati e che le amministrazioni potranno individuarne di ulteriori e diversi, l'Autorità suggerisce un elenco esemplificativo di obiettivi strategici:

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale;
- miglioramento del ciclo della performance secondo una logica di integrazione: performance,

trasparenza, anticorruzione;

- condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio, costituzione o partecipazione a reti di RPCT);
- integrazione tra monitoraggio della sottosezione e monitoraggio di altri sistemi di controllo interni;
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- informatizzazione dei flussi per alimentare le pubblicazioni in Amministrazione trasparente;
- miglioramento di chiarezza e conoscibilità dei dati e delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente;
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni.

b) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che rappresenta uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale figura è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia eventualmente anche con le opportune modifiche organizzative.

Il Segretario comunale del Comune di Inverigo è il responsabile della prevenzione della corruzione ed è anche il responsabile della trasparenza che da ora in poi verrà identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come RPCT.

E' stato nominato con decreto sindacale n. 1 del 05.01.2023.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- redige e ha l'obbligo di pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, fatti salvi i termini diversi stabiliti da ANAC, sul sito web dell'amministrazione la Relazione (schema fornito direttamente da ANAC) recante i risultati dell'attività svolta;
- propone il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza all'organo di indirizzo politico per l'approvazione;
- dopo l'approvazione, ne dispone la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e comunque non oltre un mese dall'adozione;
- propone le modifiche del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- garantisce al personale un livello generale di formazione in merito all'aggiornamento delle competenze e dei temi dell'etica, della legalità, dei Codici di comportamento e definisce, previa proposta dei responsabili di servizio competenti, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione.

Il RPCT ha l'obbligo di monitorare e verificare il funzionamento e l'osservanza del Piano e, nell'esercizio di tale attività, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. Infatti può:

- svolgere o far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni del Comune, può consultare documenti, accedere ai sistemi

informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, verificare l'operato degli uffici, nonché sentire le persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a rischio;

- in qualsiasi momento richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione, qualora non presente agli atti, circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all'adozione del provvedimento o che ne condizionano o determinano il contenuto;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente, a collaboratori e consulenti esterni ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di direzione politica e tenerlo debitamente aggiornato sugli sviluppi;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.

Alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico a lui attribuite dal D.lgs. n. 97/2016 il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze di accesso, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7, D.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016) dei casi di riesame.

c) Tutti i Responsabili incaricati di E.Q. per l'area di rispettiva competenza concorrono, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a dare attuazione a tutte le prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa.

Essi svolgono:

- attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la rotazione del personale e sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT e le disposizioni del D.lgs. 33 del 2013.

d) I Referenti: fermo restando la collaborazione di tutti i dipendenti e dei Funzionari incaricati di E.Q. è nominato quale referente del RPCT con il compito di coadiuvarlo nelle azioni di verifica e di controllo il Funzionario dell'Area Affari generali Dott.ssa Laura Barzaghi.

e) L'Organismo Indipendente di Valutazione: con il D.lgs. n. 97/2016 risulta rafforzato ulteriormente il ruolo attribuito all'OIV, anche con l'intento di creare maggiore comunicazione con le attività del RPCT.

L'OIV riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, secondo quanto previsto nell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

Pertanto l'OIV:

- valida la Relazione sulla performance (a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione per i cittadini e gli altri utenti finali) e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- verifica che i piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e

che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- verifica i contenuti della Relazione della Performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e a tal fine, l'OIV può chiedere al RPC le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni dei dipendenti;
- in linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance;
- propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e può essere coinvolto dall'ANAC per l'acquisizione di ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
- esprime parere vincolante sul Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e all'ANAC.

f) L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), individuato secondo il regolamento di organizzazione vigente svolge tutta l'attività inerente i procedimenti disciplinari secondo le disposizioni legislative e contrattuali, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'eventuale aggiornamento del Codice di comportamento.

g) Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- hanno il dovere di collaborare attivamente con il RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'U.P.D., secondo le modalità di cui al Codice di comportamento e secondo quanto stabilito con Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. "whistleblower") e la L. 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- osservano il Codice di comportamento;
- informano il proprio Responsabile ove accertino l'assenza o il mancato aggiornamento dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- danno immediata comunicazione al proprio Responsabile se rilevano la sussistenza di un personale conflitto di interessi, anche potenziale o apparente, nell'ambito dell'attività da svolgere;
- segnalano tempestivamente al proprio Responsabile e al Segretario comunale l'eventuale sottoposizione a procedimento penale o il rinvio a giudizio, per tutti i reati.

Misura 1: Comunicazione da parte del dipendente del procedimento penale a suo carico o del rinvio a giudizio al proprio Responsabile e al RPCT.

Monitoraggio: verifica della comunicazione a cura del RPCT.

Misura 2: l'amministrazione, per i reati di cui all'art. 3 comma 1 della legge 97 del 2001, deve trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obbiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento. Per altri reati l'amministrazione valuterà il trasferimento del dipendente.

Responsabile delle Misure 1 e 2: Ogni Funzionario incaricato di E.Q. nei confronti del proprio dipendente e il Segretario comunale nei confronti del Funzionario incaricato di E.Q..

Misura 3 : Acquisire il certificato carichi pendenti e il certificato casellario giudiziario di ogni dipendente ogni tre anni.

Monitoraggio: verifica triennale a cura del RPCT.

Responsabile della misura: RPCT.

h) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano e a segnalare le situazioni di illecito.

i) L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria di cui all'art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo e partecipa al Sistema dei Controlli Interni. Prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. Ai sensi del vigente Regolamento per i controlli interni le risultanze del controllo di regolarità amministrativa successiva vengono trasmesse anche all'Organo di Revisione, che ne tiene conto nelle attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti.

j) Stakeholders. In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione.

L'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il D.lgs. 33/2013 (art. 1 comma 2), nel riferirsi alla normativa sulla trasparenza sancisce che essa è "condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino".

A tal fine nella predisposizione del presente PTPCT, si sono coinvolti, attraverso forme di consultazione, cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi. Le consultazioni sono avvenute sottoponendo alla collettività l'ultimo PTPCT approvato, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale al fine di sollecitare la formulazione di proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT.

RAPPORTI TRA RPCT E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE INTERNE PER IL PNRR

Parte dell'attenzione del PNA si concentra sugli interventi gestiti con risorse del PNRR; infatti, l'Autorità ha ritenuto necessario valutare i rapporti tra RPCT e le Strutture/Unità di missione individuate dalle amministrazioni per coordinare, monitorare, rendicontare e controllare le attività di gestione degli interventi previsti.

IL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) - SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

Il PTPCT costituisce oggi una sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il quale prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'Ente chiamato ad adottarlo.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione ed è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori coordinandone gli interventi.

L'amministrazione definisce la struttura ed i contenuti specifici del PTPCT tenendo conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPCT deve essere coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzitutto, con il Piano delle Performance, e deve essere strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Il PTPCT, inoltre, è da intendersi come occasione per la promozione della "consapevolezza amministrativa" finalizzata alla diffusione delle buone prassi. Esso, infatti, contiene l'elencazione di prescrizioni che derivano da norme di legge o dai documenti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta all'amministrazione valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (esterno ed interno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1) al PNA 2019.

Nel Piano 2019 la corruzione viene definita come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "corruzione politica" o "corruzione amministrativa" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Le Convenzioni internazionali promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte e del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro che riducano, all'interno delle Amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva, e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale ("reati contro la Pubblica Amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Con la Legge 190/2012 è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle Amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla Legge 190/2012.

L'Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la Legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione, ma per la prima volta in modo organico si introducono e, qualora già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurino condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'art. 1, comma 36, della L. 190/2012, quando definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di

prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

La redazione del Piano del Comune di Inverigo è frutto dell’analisi sia del contesto interno dell’organizzazione, attraverso la mappatura dei procedimenti/processi dell’ente, sia dall’analisi del contesto esterno e delle dinamiche socio-territoriali in cui opera l’Amministrazione Comunale.

Il contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Amministrazione opera.

La deliberazione ANAC n. 31/2025 ribadisce che l’analisi del contesto esterno deve essere effettuata per rilevare le “caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambito nel quale l’amministrazione opera che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi intesi in senso lato”, per poi indirizzare le macrofasi di valutazione del rischio e di monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. Sono elementi rilevanti del contesto esterno: le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio; i processi rilevanti afferenti a specifici settori di intervento comunale; l’individuazione degli stakeholders e degli aspetti per i quali gli stessi possano incidere o influenzare l’attività dell’ente.

Da un punto di vista operativo, la valutazione del contesto esterno si sostanzia nell’acquisizione di dati rilevanti rispetto alle caratteristiche del territorio e nell’interpretazione dei dati acquisiti in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione.

L’indice di Percezione della Corruzione 2021 (CPI), pubblicato il 25 gennaio 2022 da Transparency International, vede l’Italia al 42° posto nel mondo su 180 paesi considerati. L’anno precedente l’Italia occupava il 52° posto.

Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l’Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019. Non proprio lusinghiera la posizione dell’Italia (20°) rispetto ai 27 Paesi membri dell’Unione Europea, come peraltro registrato già nel 2019. «Nonostante le sfide ed i rischi corruttivi legati alla accresciuta spesa pubblica per il Covid l’Italia ha mantenuto la stessa posizione nell’indice di percezione della corruzione in termini di punteggio assoluto e nella sua posizione in Europa, anche grazie ad alcuni interventi normativi recenti e ad iniziative che hanno visto Anac protagonista. Dobbiamo guardare a questo dato con l’ottimismo della volontà, necessario a ripartire per guadagnare migliori posizioni in tale classifica. Per fare ciò è necessario – come giustamente raccomanda il rapporto di Transparency International – accrescere il livello di trasparenza sulla spesa pubblica ed in particolare sui contratti pubblici. In questo è assolutamente centrale il ruolo di Anac, che il rapporto chiede di rafforzare insieme alle istituzioni di controllo di altri Paesi: grazie al potenziamento della nostra Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che rappresenta un modello a livello globale, possiamo rendere trasparente l’utilizzo che verrà fatto dei fondi Next Generation EU, consentendo alle istituzioni e a tutti i cittadini di verificare puntualmente come saranno utilizzati questi fondi, evitando che siano non solo sottratti alla collettività, ma anche sprecati invece che destinati a vantaggio delle prossime generazioni. La trasparenza che passa attraverso la digitalizzazione delle procedure di affidamento è insieme una garanzia di prevenzione della corruzione, trasparenza, semplificazione e celerità: dobbiamo dunque investire con decisione in questa direzione, evitando di sciupare tale irripetibile occasione» ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente dell’Anac.

Si riporta di seguito il testo della relazione dell’ANAC del 17 ottobre 2019: La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e controparte del malaffare:

«Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020”, finanziato dall’Unione europea, l’Anac sta lavorando a un ambizioso progetto che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione.

Nello specifico, con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'Anac, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio.

Quando si procede per i delitti contro la Pubblica amministrazione, infatti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione può proporre al Prefetto competente il commissariamento degli appalti assegnati illecitamente. La ratio della norma è di evitare di bloccare l'esecuzione dei lavori, accantonando tuttavia gli utili fino all'esito del giudizio penale. Ad oggi sono 41 gli appalti per i quali l'Anac ha chiesto e ottenuto il commissariamento.

Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Fermo restando la difficoltà strutturale di individuare con esattezza le dimensioni effettive della corruzione, gli elementi tratti dalle indagini penali possono comunque fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

Cifre e dislocazione geografica della corruzione: un caso a settimana

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che *ictu oculi* non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite.

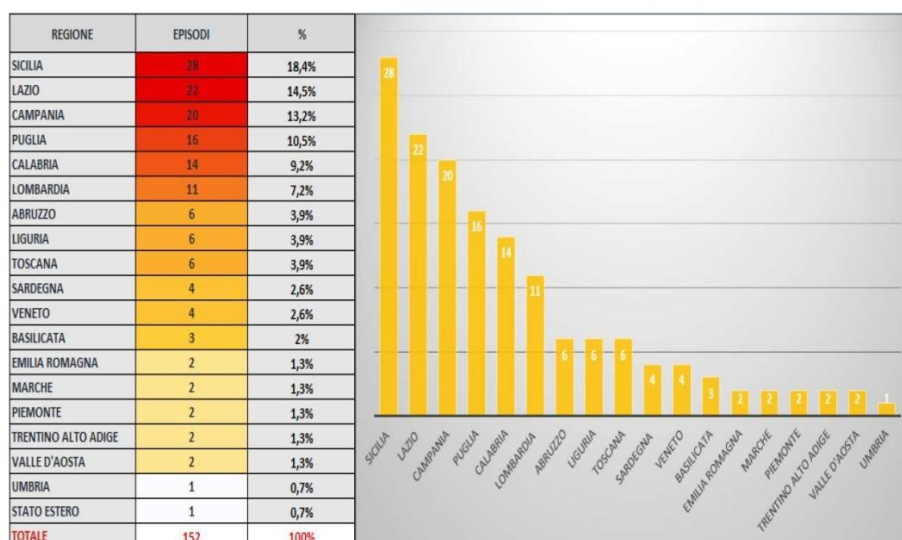
In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti).

A essere interessate sono state pressoché tutte le Regioni d'Italia, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise (tab. 1). Ciò non implica che queste due Regioni possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari nel periodo in esame. In Molise, ad esempio, vi sono stati arresti per corruzione nella primavera 2016, mentre la Procura di Gorizia, nell'ambito di una grande inchiesta sugli appalti, ha disposto nel 2018 numerose perquisizioni (ma non arresti).

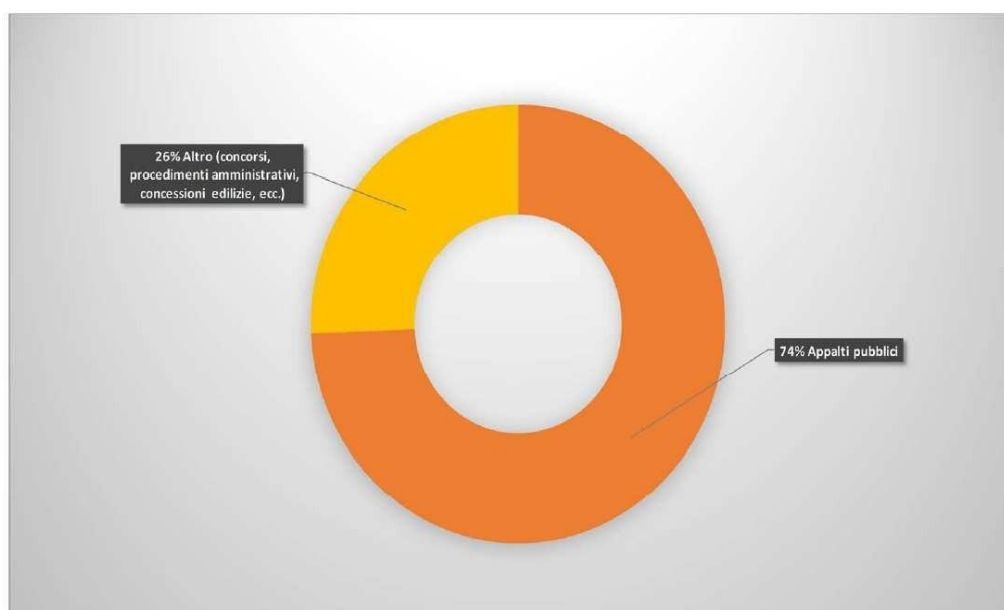
Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale), quasi quanti se ne sono verificati in tutte le Regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (tab. 2). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Tab. 2 - AMBITO DELLA CORRUZIONE



Bandi “sartoriali” e altri espedienti della corruzione

Se il comparto della contrattualistica pubblica resta il più colpito, per comprendere il concreto *modus agendi* della corruzione è interessante rilevare come e in quali ambiti essa si è esplicata in particolare.

Il settore più a rischio (tab. 3) si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.

Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive inerenti

l'assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali l'esecutore viene scelto discrezionalmente dall'Amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.

Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell'appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d'asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell'Amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell'attività appaltata.

A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale;
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

Il coinvolgimento del decisore pubblico: 43 politici arrestati, 20 dei quali Sindaci

Nel periodo in esame sono stati 207 i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per corruzione (tab. 4).

Indicativo è il tasso relativo all'apparato burocratico in senso stretto che, annoverando nel complesso circa la metà dei soggetti coinvolti, si configura come il vero dominus: 46 dirigenti indagati, ai quali ne vanno aggiunti altrettanti tra funzionari e dipendenti più 11 Rup (responsabile unico del procedimento).

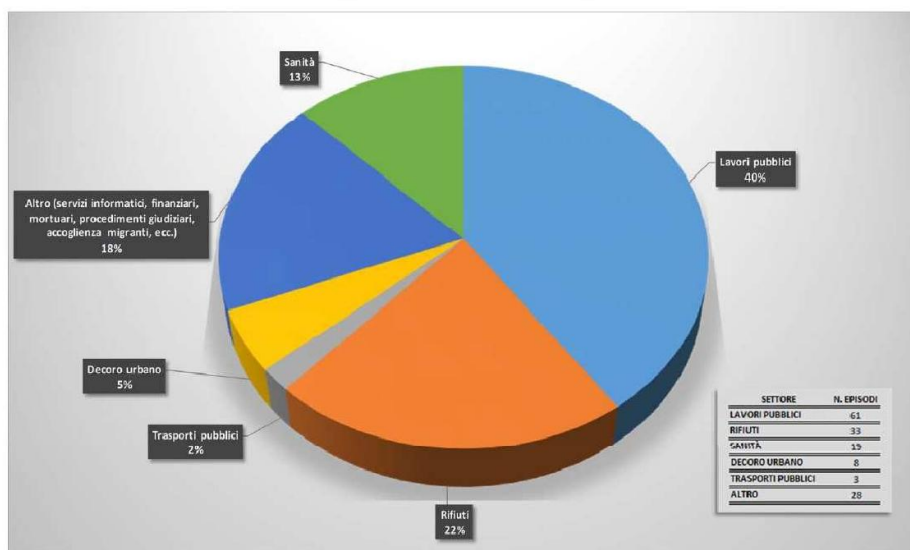
Le forme di condizionamento dell'apparato pubblico più estese e pervasive si registrano prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale.

Rispetto alle fattispecie corruttive tipiche della Prima Repubblica, ancillare risulta invece il ruolo dell'organo politico. I numeri appaiono comunque tutt'altro che trascurabili, dal momento che nel periodo di riferimento sono stati 47 i politici indagati (23% del totale). Di questi, 43 sono stati arrestati: 20 sindaci, 6 vice-sindaci, 10 assessori (più altri 4 indagati a piede libero) e 7 consiglieri.

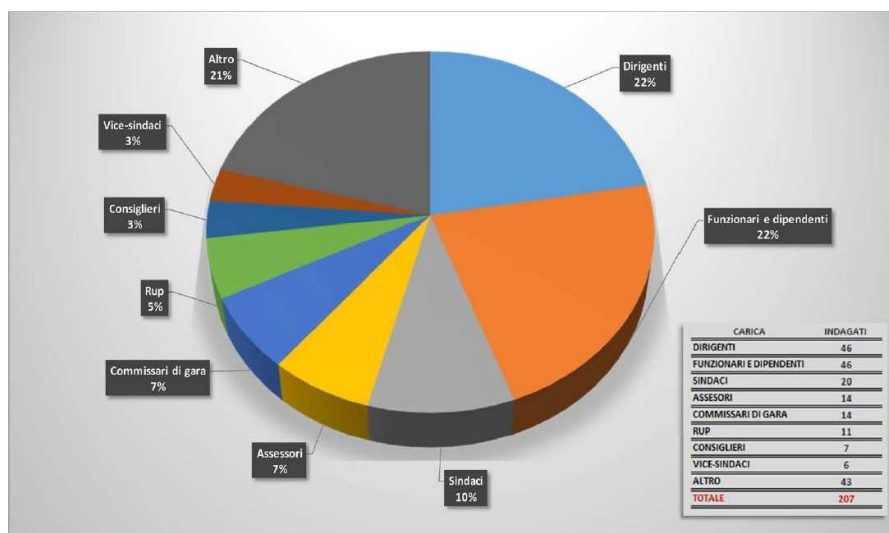
I Comuni rappresentano dunque gli enti maggiormente a rischio, come si evince anche dalla disamina delle Amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione (tab. 5): dei 152 casi censiti, 63

hanno avuto luogo proprio nei Municipi (41%), seguiti dalle le società partecipate (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l'11%).

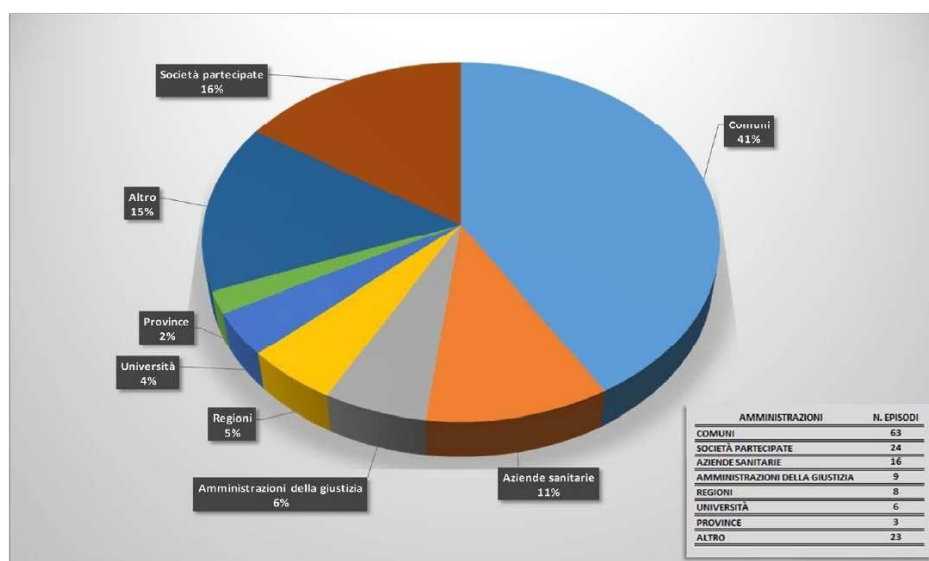
Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI



Tab. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INDAGATI



Tab. 5 - AMMINISTRAZIONI COINVOLTE



Il prezzo della corruzione: il posto di lavoro come nuova tangente

Nel complesso, dall'esame delle vicende venute alla luce, si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).

Sotto questo profilo, l'analisi dell'Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. Fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica (tab. 6).

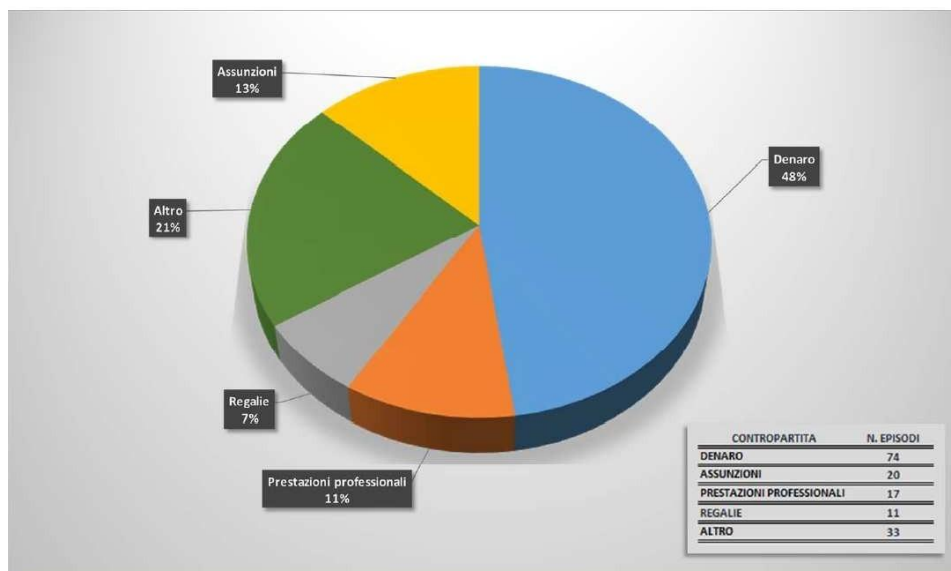
Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

A fronte di questa "ritirata" del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione.

In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

Tab. 6 - CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE



Conclusioni: la necessità di rafforzare la prevenzione

Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all'apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione. Al tempo stesso, occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation, quali quelli di recente introdotti verso i quali l'Anac ha già manifestato perplessità.

A partire dall'approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell'ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, saranno di certo utili nel contrasto. La sfida rappresentata dalla corruzione è tuttavia di entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla sola repressione. Il numero esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, conferma del resto la necessità di agire in una logica di sistema che prescinda dall'aspetto strettamente patologico.

La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un'azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione.

L'indispensabilità della prevenzione, quale strumento aggiuntivo (ma nient'affatto alternativo) rispetto alla sanzione penale, risulta del resto rafforzata proprio dalle evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza dell'apparato burocratico negli episodi di corruzione, che comprova l'assoluta utilità di prevedere adeguate misure organizzative (in primis in tema di conflitti d'interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di rischio. Sotto questo aspetto, occorre rilevare che l'Italia non è affatto all'"anno zero"; al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici.

I riconoscimenti ricevuti dall'Italia in tema di prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d'Europa, Osce, solo per citare i principali. Di ciò pare consapevole la stessa opinione pubblica, che difatti percepisce l'Italia un Paese meno corrotto del passato, come mostra il miglioramento nelle classifiche di settore (19 posizioni guadagnate dal 2012).

Il cambiamento in atto, peraltro, è anche di tipo culturale. Si pensi all'incremento esponenziale delle segnalazioni riguardanti gli illeciti avvenuti sul luogo di lavoro (whistleblowing), verso le quali nel 2017 sono state introdotte nell'ordinamento particolari tutele per evitare ritorsioni e discriminazioni: nei primi nove mesi dell'anno l'Anac ne ha ricevute oltre 700, un dato indicativo - al netto delle segnalazioni improprie - della crescente propensione a denunciare reati e irregolarità.

La trasparenza, intesa quale strumento di monitoraggio civico dell'azione amministrativa, allo stato rappresenta un patrimonio consolidato e soprattutto diffuso, come dimostrano tutte le 7 rilevazioni svolte nel tempo dall'Autorità. Parimenti, la diffusione fra le Amministrazioni dell'istituto della vigilanza collaborativa, che consente di sottoporre la documentazione di gara al vaglio preventivo dell'Anac, ha consentito lo svolgimento di grandi eventi e di bandire appalti di particolare entità senza le infiltrazioni mafiose e criminali che hanno costellato il passato recente. A eccezione di una nota inchiesta incardinata presso la Procura di Roma - nella quale, peraltro, l'Autorità ha fornito la sua fattiva collaborazione in fase di indagini preliminari - proprio l'assenza di grandi scandali (e delle relative somme) sembra essere la cifra della corruzione odierna.

Questa circostanza induce in primo luogo a ritenere fuorviante ogni parallelismo con la stagione di Tangentopoli, durante la quale la corruzione di fatto rappresentava uno stabile meccanismo di regolazione della vita pubblica sotto forma di finanziamento "aggiuntivo" alla politica (che ora riveste invece un ruolo marginale, come detto).

Ciò non significa affatto che la corruzione pulviscolare di oggi non sia pericolosa: spesso la funzione è svenduta per poche centinaia di euro, e ciò, unitamente alla facilità con cui ci si mette a disposizione, consente una forte capacità di penetrazione al malaffare. È in ogni caso innegabile che per molti versi essa sia più agevole da aggredire rispetto ai primi anni Novanta, non regolando più la vita pubblica, ma essendo espressione di singoli gruppi di potere (le cd. cricche) o di realtà economiche alternative e talvolta persino antagoniste alla vita delle istituzioni.

È una sfida impegnativa e di lunga durata, nei confronti della quale non è consentito deflettere e che, come avvenuto col crimine organizzato nell'ultimo quarto di secolo, può avere senz'altro speranze di successo, quanto meno nel senso di un considerevole ridimensionamento del fenomeno".

Monitoraggio della presenza mafiosa nella Provincia di Como (a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Polis Lombardia)

La provincia di Como è da decenni luogo di insediamento del crimine organizzato. Vi sono all'origine ragioni strategiche e di convenienza delle stesse organizzazioni, tra cui la posizione geografica (vicinanza con la Svizzera, altra meta prediletta delle organizzazioni criminali e zona di passaggio per raggiungere facilmente provincie come Milano, Varese, Lecco e Monza Brianza), l'offerta dei servizi legata a un florido settore del turismo e del tempo libero e un'economia in continua crescita e flessibile rispetto alle congiunture di mercato. E vi sono ragioni di forza maggiore, legate al frequente ricorso alla provincia per fare scontare a boss mafiosi la misura del soggiorno obbligato. Sono molti i mafiosi, gli 'ndranghetisti e più in generale gli esponenti del crimine organizzato che sono stati trasferiti coattivamente lontano dalla terra di origine e hanno trovato in questi luoghi modo di espandere i propri affari. Come afferma Stefano Tosetti, le organizzazioni criminali sono arrivate a Como dalla provincia di Monza e Brianza e si sono insediate prevalentemente nel triangolo lariano.

Per i motivi appena elencati non meraviglia che le varie organizzazioni mafiose abbiano scelto anche il comasco per allargare le proprie attività criminali, iniziando con le rapine a mano armata, le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, i sequestri di persona, senza rinunciare ad attentati incendiari e omicidi. Già nel 1976 si parlava di una "Camera di passaggio", ovvero un organo dotato di cariche interne con il compito di valutare l'apertura di nuove locali sul territorio lombardo e accreditarle eventualmente presso la madre patria a Polsi (RC). Con il passare del tempo questa "camera" ha assunto sempre più un ruolo di coordinamento delle locali presenti in Lombardia, sotto la guida di Giuseppe Mazzaferro. Sono inoltre

varie le operazioni e le inchieste che hanno coinvolto questa provincia. Tra le più note si ricordano Fiori della Notte di San Vito (1994), Infinito (2010) e Insubria (2014), grazie alla quale ultima vennero scoperte tre nuove locali di 'ndrangheta: Canzo-Asso guidata da Luigi Vona, Mariano Comense guidata da Salvatore Muscatello ed Erba con a capo Pasquale Varca. L'operazione Ignoto 23 (2017) fece emergere il volto "militare" delle nuove generazioni della 'ndrangheta, in un contesto segnato dall'omertà dei canturini, più in generale dal silenzio della società sulla presenza e violenza della 'ndrangheta. Gli imputati sono risultati essere ai vertici della locale di Mariano Comense e Limbiate (MB).

Gli sviluppi recenti: le locali di 'ndrangheta ad oggi riconosciute sono otto: Como, Appiano Gentile, Senna Comasco, Cermenate, Fino Mornasco, Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense. La locale di Fino Mornasco ha rivelato il suo radicamento e controllo del territorio soprattutto negli ultimi anni. Le indagini parlano di "uno dei più fulgidi esempi di comunità mafiosa al Nord Italia".

Operazioni giudiziarie e inchieste sull'area hanno assunto negli ultimi anni un certo rilievo, anche perché hanno messo in luce come il *modus operandi* delle organizzazioni criminali sia cambiato in alcuni settori e sotto specifici aspetti. Dalla Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) è emerso come nel comasco le nuove generazioni della 'ndrangheta tendessero inizialmente a privilegiare il ricorso a metodi violenti, con un maggior uso della forza e dell'intimidazione, per affermare il loro controllo sul territorio e imporre la gestione, ad esempio, dei servizi di sicurezza nei locali notturni di Cantù. Per questi atti il Tribunale Collegiale di Como ha condannato, nel 2019, dieci persone, tra cui spiccano nomi illustri della malavita calabrese. Questa metodologia violenta si discostava da quella portata avanti dalle precedenti generazioni di 'ndrangheta che erano dedite ad attività meno appariscenti e meno violente. Le "vecchie" generazioni hanno in effetti approfittato delle zone d'ombra create nel tempo per trarne vantaggi criminali ed economici. Proprio per questo, recentemente, le organizzazioni 'ndranghetiste sono ripiegate su un metodo più cauto, abbandonando una strategia violenta e appariscente. Secondo la Relazione della Direzione Investigativa Antimafia del I Semestre del 2019, i sodalizi delle organizzazioni criminali più evoluti prediligono oramai da tempo una strategia "di basso profilo", mostrando raramente comportamenti violenti e "militari". Tale strategia, si legge nella Relazione, si caratterizza per il forte mimetismo e risulta per questo più infida e difficile da individuare. Dalle numerose operazioni (si veda la tabella 1) emerge comunque il dato che il traffico delle sostanze stupefacenti rimane tra i più floridi per la 'ndrangheta, che punta in proposito sulla sua forza e capacità di stabilire legami con svariati interlocutori.

Come accennato in precedenza, i clan di 'ndrangheta in particolar modo sono dediti a crimini finanziari e contro il patrimonio. L'intricata rete di professionisti e uomini del crimine organizzato calabrese dimostra nuovamente come si siano andati rafforzando negli anni i legami all'interno dell'area grigia.

Ed è soprattutto in tempo di pandemia che si sono intensificati i crimini contro il patrimonio. L'emergenza sanitaria ha comportato conseguenze significative nell'economia e nel tessuto sociale della regione tutta. Le organizzazioni criminali (organizzata e comune) hanno tratto profitto dalla situazione di disagio collettivo e si sono infiltrate nei settori maggiormente colpiti dalla crisi. A quest'evento va aggiunto il fatto che vi è una certa ritrosia da parte degli imprenditori lombardi nel denunciare estorsioni e usura, il che va a innescare una sorta di circolo vizioso dal quale è poi difficile emergere senza il giusto sostegno.

Tra tutte le organizzazioni criminali italiane la 'ndrangheta risulta essere quella con il maggior predominio sul territorio, svolge i suoi affari legali e illegali nell'ombra con l'appoggio di professionisti e politici locali, allargando in tale modo il suo potere e la sua fitta rete di collaboratori "esterni". In una delle ultime operazioni (Nova Narcos Europea) emerge il lato arcaico e moderno della 'ndrangheta, "la 'ndrangheta - ha sintetizzato il Dott. Pasquale Addesso - risponde alla domanda di evasione del tessuto imprenditoriale lombardo e impone il metodo mafioso per creare monopoli e utilizza fatture false ed evasione fiscale per sbaragliare la concorrenza degli imprenditori onesti". Quella che emerge oggi è una 'ndrangheta dalla struttura complessa poiché riesce a occultare gli illeciti tramite professionisti pronti ad adottare qualsivoglia tecnica per riciclare il denaro sporco o reinvestirlo nell'economia legale.

In quest'ultimo caso è difficile configurare il reato di 416-bis, poiché vi è convergenza con il mondo imprenditoriale e non si configura l'estorsione in senso stretto. Vi è una sorta di abuso che non è visibile

come la violenza. Alcuni imprenditori lombardi si rivolgono ai clan calabresi ottenere quei crediti che le banche non concedono o per realizzare truffe contro lo Stato. Come afferma il Dott. Pasquale Addesso, il mondo dell'imprenditoria e il mondo della 'ndrangheta conoscono la logica dei profitti che è il linguaggio comune di questi due mondi, inoltre vi è un rapporto timoroso tra imprenditoria e Stato, c'è una resistenza a rivolgersi a quest'ultimo. Negli ultimi anni sono aumentate le imprese "nate per fallire", si tratta spesso di bancarotta fiscale. Le società vengono create per durare pochi anni e consentire l'evasione, infine si avviano al fallimento. Se inizialmente l'imprenditore crede di poter gestire la condizione di fragilità e dipendenza nei confronti delle organizzazioni 'ndranghetiste, ben presto sarà assoggettato al gruppo criminale. In molti di questi casi le aziende vengono inglobate dalle organizzazioni mafiose per aggiudicarsi nuovi appalti. Il danno non sarà più solamente per l'imprenditore ma per l'intero mercato. Come ha dichiarato il Prefetto di Como Andrea Polichetti: "Il pericolo di condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche è sempre presente. È, quindi, necessario porre la massima attenzione nell'attività di prevenzione antimafia, a difesa del fondamentale interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Da una delle recenti indagini emerge un'imprenditoria che non subisce più la 'ndrangheta ma fa affari con quest'ultima: sono gli imprenditori che prendono contatto con i clan 'ndranghetisti, ricavandone dei vantaggi momentanei. In questo rapporto giocano un ruolo fondamentale anche i professionisti, in particolar modo i commercialisti. Sono questi ultimi a creare società destinate a fallire, raffinati meccanismi di evasione e di riciclaggio. L'omertà o meglio la collaborazione dei professionisti che non segnalano le operazioni sospette crea un grave danno alla collettività, poiché se da un lato vi è il timore delle ritorsioni dall'altro vi è una vera e propria partecipazione con le organizzazioni criminali. Come afferma la Dott.ssa Alessandra Dolci, il professionista svolge un lavoro per la collettività oltre che per il proprio cliente. Il ricavato degli illeciti viene spesso reinvestito o trasferito all'estero e per gli 'ndranghetisti operanti nella provincia di Como (e anche Varese) la Svizzera è la meta ideale. Come si può notare dalla mappa, l'operazione Nova Narcos Europea ha consentito l'arresto di 6 persone appartenenti alle 'ndrine del comasco nella Confederazione elvetica e tutte attive nei cantoni limitrofi alla provincia di Como. Anche in Svizzera i soggetti coinvolti nella citata operazione erano ben inseriti nel contesto locale, avevano legami con politici e imprenditori del luogo.

Figura 1- Mappa della Svizzera con possibile presenza di 'ndrine



Nel Monitoraggio sulla presenza mafiosa in Lombardia a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Polis Lombardia, si pone l'attenzione anche sui reati ambientali e più nello specifico sull'infiltrazione criminale nello smaltimento dei rifiuti. In quella sede Como risultava essere al terzo posto nella classifica dell'illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia. Ad oggi la situazione non è molto mutata. Tra le varie operazioni, Feudo ha fatto emergere un esteso traffico di rifiuti provenienti dalla Campania e smistati in capannoni abbandonati delle

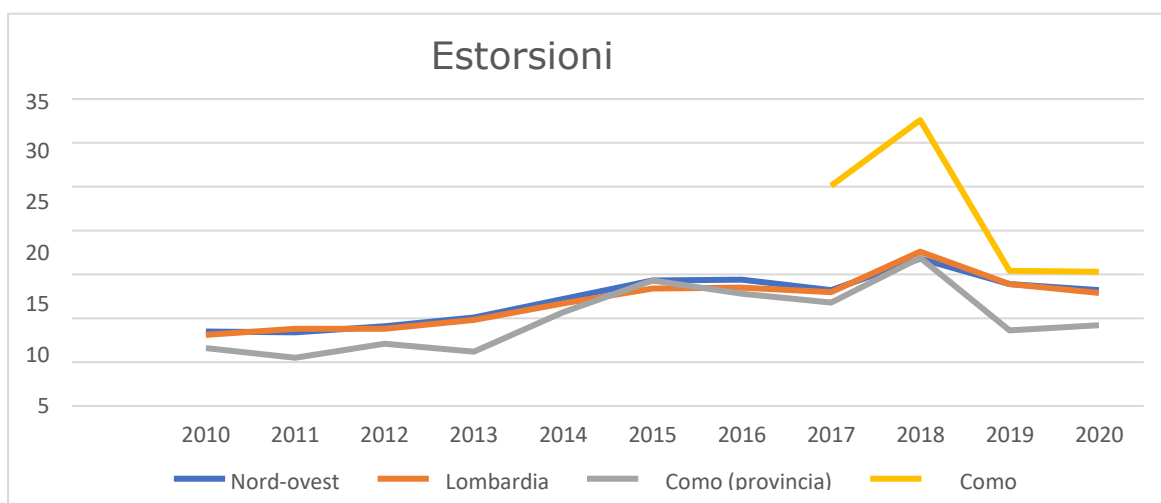
province di Milano e Monza Brianza. L'azienda che smaltiva tali rifiuti era la Smr Ecologia, con sede legale a Busto Arsizio (VA) e operativa nella discarica di La Guzza (CO), attualmente in stato di procedura fallimentare. I reati ambientali risultano essere un altro difficile problema per la provincia di Como, soprattutto alle porte del capoluogo lariano. Qui erano frequenti gli incendi nei depositi di rifiuti, arrivando anche a uno o due incendi a settimana.

Criminalità straniera: oltre alle organizzazioni criminali italiane si sono insediate negli anni anche quelle straniere. Nel tempo hanno avuto modo di creare sodalizi stabili e strutturati (anche con la criminalità organizzata italiana). Tra le operazioni giudiziarie spiccano alcune che coinvolgono membri di gruppi stranieri in affari con le organizzazioni criminali autoctone. Risulta molto interessante notare come negli anni le organizzazioni criminali straniere abbiano acquisito pericolosità pari a quella delle mafie italiane. Nello specifico, le organizzazioni criminali albanesi risultano essere quelle più pericolose, soprattutto perché mostrano caratteristiche transnazionali, interesse per crimini vari (tra cui, il traffico di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione) e una vasta disponibilità di armi e risorse finanziarie. Lo sfruttamento della prostituzione ha origine negli anni '90 e fin da subito emersero violente forme di assoggettamento delle vittime. Come emerso dal 2. Rapporto della DIA del 2018, oltre allo sfruttamento della prostituzione le organizzazioni criminali albanesi sono dedite al traffico degli stupefacenti. Per quanto riguarda il narcotraffico vi è una proficua collaborazione con le organizzazioni mafiose italiane, in particolare con la 'ndrangheta: quest'ultima vende le sostanze stupefacenti ai gruppi criminali albanesi che a loro volta rivendono al dettaglio nelle varie città, tra cui il comasco. La criminalità organizzata albanese è oggi tra le più transnazionali, vi sono ramificazioni in Belgio, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito, Spagna e Germania. Questi fattori hanno reso i gruppi criminali albanesi un partner "commerciale" apprezzabile per le organizzazioni criminali di stampo mafioso autoctono.

Analisi dei dati: per meglio analizzare il territorio si sono presi in esame i dati ISTAT dell'ultimo decennio che rappresentano lo specchio del fenomeno mafioso e più in generale dei fenomeni criminali sul territorio. Tra i reati spia studiati vi sono quelli violenti (usura, estorsioni e danneggiamenti seguito da incendio) e quelli economici, (normativa sugli stupefacenti, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e riciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

La tabella riportante i dati sulle estorsioni mostra come nel capoluogo di provincia emerga un valore del 32,6, ben più alto della media della regione e del Nord-ovest in generale. Nel 2019 questo valore scende ma si attiene sempre alto rispetto al dato della provincia, della regione e del Nord-ovest. Questo rispecchia le operazioni condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalle Forze di Polizia. Il calo iniziato potrebbe indicare una diminuzione di denunce dovute allo scoppio della pandemia (tra la fine del 2019 e l'inizio 2020) oppure ad un cambio di strategia delle organizzazioni mafiose. Come afferma la Dott.ssa Dolci, "mantenere un "profilo basso" è il diktat della Calabria". Non va, inoltre, sottovalutato il problema della situazione sanitaria e delle incertezze relative, che potrebbe aver indotto imprenditori e uomini d'affari a cedere alle estorsioni senza denunciare il reato alle forze di polizia.

Figura 2. Atti estortivi denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valore per 100.000 abitanti)



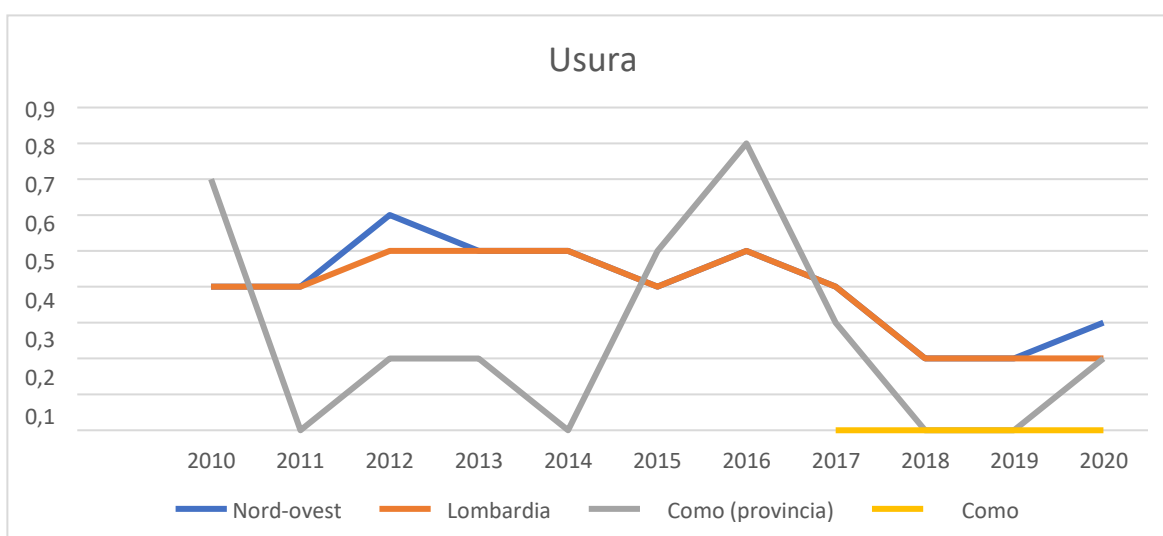
Riguardo all'usura, la tabella sottostante mostra un dato di alti a bassi riguardo alla provincia di Como che ha raggiunto il picco nel 2016 calando poi drasticamente nel 2018 e risalendo l'anno successivo. I valori della provincia si discostano di molto rispetto al trend della regione e del Nord-ovest. Preoccupante è il dato dell'assenza di denunce nel capoluogo di provincia che dal 2017 al 2020 è pari a 0.

L'usura è da considerarsi un reato "sommerso", poiché prevalgono i sentimenti di paura, omertà e condizionamento psicologico tra la vittima e l'autore anche per questo motivo risulta di difficile individuazione.

Tabella 2- Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori per 100.000 abitanti)

Territorio	Reato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Como (provincia)	Usura	0,7	0	0,2	0,2	0	0,5	0,8	0,3	0	0	0,2
Como									0	0	0	0

Figura 3. Atti usurari denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valore per 100.000 abitanti)



Il terzo dato riguarda il danneggiamento seguito da incendio (Figura 3) che nella provincia di Como tocca un valore molto alto nel 2017, pari a 10,3, ben più alto rispetto alla regione e anche al Nord-ovest in generale. Risulta interessante notare come l'aumento delle denunce per danneggiamento seguito da incendio sia inversamente proporzionale alle denunce per estorsione.

Tabella 3- Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori per 100.000 abitanti)

<i>Territorio</i>	<i>Reato</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Como (provincia)	Danneggiamento seguito da incendio	6,6	7	7,5	5,2	4,2	4,7	5,3	10,3	8	4,3	7,2
Como									7,2	4,8	4,7	9,4

Per quanto concerne la normativa sugli stupefacenti notiamo come la città di Como abbia un valore ben più alto rispetto alla media del Nord-ovest, della Lombardia e perfino della provincia di Como. Nel 2020 si assiste ad un notevole calo dovuto senz'altro all'inizio della pandemia.

Tabella 4- delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori per 100.000 abitanti)

<i>Territorio</i>	<i>Reato</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Como (provincia)	Normativa sugli stupefacenti	54,9	60,5	49,7	40,3	38,4	34,8	35,3	38,3	37,7	43,2	33,7
Como									85,9	92,9	96,2	57,5

Analizzando i dati del riciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si nota come sia per la provincia di Como sia per il capoluogo lariano i dati sono nuovamente decisamente più alti rispetto ai valori del Nord-ovest e della Lombardia (benché con un notevole calo dal 2017 per la città di Como e dal 2018 per la provincia). Gli alti valori sono peraltro confermati anche dai dati della Banca d'Italia, nello specifico dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che fornisce le segnalazioni sulle operazioni sospette. Nella provincia di Como erano 650 nel 2020 e sono aumentate a 976 nel 2021.

Tabella 5-delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori per 100.000 abitanti)

<i>Territorio</i>	<i>Reato</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Como (provincia)	riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	2,7	1,7	2	2,7	1,7	0,7	1,5	1,8	1,8	5,7	4,4
Como									4,8	4,8	3,6	2,3

Tabella 6- delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria

<i>Territorio</i>	<i>Reato</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Nord-ovest	Normativa sugli stupefacenti	9309	9458	9001	8780	8600	8548	9278	10112	10289	10763	9578
Lombardia		5502	5542	5564	5550	5456	5384	5433	5927	5847	6015	5526
Como (provincia)		325	361	293	240	230	209	212	230	226	260	201
Como									72	77	81	49

Beni confiscati: infine, se un segno importante della presenza mafiosa su un territorio sono i beni confiscati alla criminalità organizzata, ebbene, stando al monitoraggio regionale gli immobili confiscati sono cresciuti considerevolmente. Tra quelli in gestione e quelli già destinati si può così notare un'espansione nella Brianza Comasca, equamente distribuita tra la parte alta e bassa. Seguono la Bassa Comasca e il Basso Olgiatese. Anche nelle Relazioni della DIA risultano vari sequestri tra cui uno nel 2018 contro gli eredi di C. C., camorrista in affari con la 'ndrangheta (clan Zaza-Mazzarella), del valore di 700 mila euro. Nel 2019 sono stati raggiunti da un procedimento di sequestro alcuni esponenti della 'ndrangheta di Fino Mornasco e un soggetto legato alla famiglia Mazzaferro. Molto più vasto risulta un maxi-sequestro nei confronti di B.I., a capo della locale di Fino Mornasco e già noto per l'operazione Notte dei fiori di San Vito e nuovamente coinvolto nelle indagini della recente operazione Nova Narcos Europea. Il provvedimento ha sottratto un patrimonio costituito da 28 immobili (una palazzina di tre piani ad Appiano Gentile, 25 appezzamenti di terreni con campi e boschi e un'abitazione in campagna), due società tra cui una sala videogiochi a Cadorago, intestata alla moglie e un'azienda agricola con venti cavalli (gestita dal figlio, alcuni cavalli tra l'altro erano destinati alle competizioni equine) a Oltrona di San Mamete.

Il contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'Ente.

Con l'aggiornamento del PNA 2022, l'ANAC ribadisce la necessità di provvedere a mappare e analizzare i processi organizzativi, con l'obiettivo di "esaminare gradualmente l'intera attività svolta", identificando aree di attività potenzialmente esposte a rischi corruttivi e raccomandando di sviluppare progressivamente la mappatura di tutti i processi svolti. L'Autorità suggerisce di integrare la mappatura dei processi inerenti alle 4 aree obbligatorie con quelli riferibili a: affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza e partecipazione del Comune a enti terzi.

Si fornisce il quadro organizzativo **alla data di approvazione del presente Piano** del Comune di Inverigo riportante la dotazione organica, la struttura organizzativa e relativo organigramma con ruoli e responsabilità.

COMUNE DI INVERIGO	
Numero totale dipendenti	35
Segretario generale	Segreteria convenzionata con il Comune di Desio (MB)
Nomina vicesegretario	NO
Dirigenti	NO
Titolari di incarico EQ	n. 6 conferiti a personale di ruolo
Conferimento deleghe gestionali a componenti dell'organo politico	NO
Incarichi gestionali al Segretario/RPCT	Nessuno

QUADRO ORGANIZZATIVO	
PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE IN SERVIZIO
Operatori	0
Operatori Esperti	8
Istruttori	17
Funzionari e incaricati di E.Q.	10
TOTALE	35

SUDDIVISIONE PER AREE				
N. Servizio	Descrizione dell'Area	Numero dipendenti	Profilo professionale	% Serv.
1	Affari generali	5	Istruttore	100%
		1	Funzionario	100%
		6		
2	Servizi alla persona	3	Istruttore	100%
		1	Funzionario	83,33%
		2	Funzionario	100%
		6		
3	Contabile	3	Operatore esperto	100%
		2	Istruttore	100%
		2	Funzionario	100%
		7		
4	Vigilanza	1	Operatore esperto	100%
		4	Istruttore	100%
		2	Funzionario	100%
		7		
5	Tecnica lavori pubblici	1	Operatore esperto	89%
		3	Operatore esperto	100%
		2	Istruttore	100%
		1	Funzionario	100%
		7		

6	Tecnica urbanistica edilizia privata	1	Istruttore	100%
		1	Funzionario	100%
		2		
TOTALE DIPENDENTI		35		
di cui part time		2		

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

AREA AFFARI GENERALI – SETTORI: AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO

SERVIZI

Segreteria - Rapporti con organi politici - Contratti pubblici - Personale (aspetti non economici) - Aggiornamento normativo uffici - Manifestazioni varie (escluse quelle culturali) - Contributi vari (esclusi quelli di carattere socio-assistenziale e scolastico) - Concessioni cimiteriali - Anticorruzione e trasparenza - Patrocini (esclusi quelli di carattere culturale e sociale) - Performance - Sorveglianza sanitaria - Carta sconto benzina Tenuta registri di stato civile e relative certificazioni - Anagrafe e relative certificazioni - Statistiche - Tenuta A.I.R.E. - Elettorale - Leva militare - Protocollo.

UFFICI

Segreteria - Contratti - Concessioni cimiteriali - Anagrafe e Stato Civile - Elettorale - Protocollo.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORI: SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA

SERVIZI

Sostegno alla popolazione anziana e a nuclei famigliari in difficoltà con o senza minori - Trasporto sociale - Attività di integrazione sociale di portatori di handicap - Assistenza case popolari - Sussidi e contributi di sostegno economico - Gestione pratiche di invalidità - Attività socio-educative - Servizi scolastici - Biblioteca - Dotazione e prestiti librari - Manifestazioni culturali, conferenze e mostre - Servizi di refezione e trasporto - Servizio civile - Attuazione piano diritto allo studio - Gestione e utilizzo sale polivalenti e locali biblioteca - Pari opportunità.

UFFICI

Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Biblioteca e Cultura.

AREA CONTABILE - SETTORI: GESTIONE FINANZIARIA – TRIBUTARIO

SERVIZI

Stesura e gestione bilancio - Conto consuntivo - Gestione impegni e accertamenti - Mandati di pagamento - Reversali di cassa - Gestione fatture - Gestioni IVA - Economato - Inventario - Gestione personale: paghe e contributi - Statistiche - Gestione rilevazione presenze - Tributi comunali - Accertamenti e contenzioso tributari - Anagrafe e ruoli - Patrimonio immobiliare - Gestione servizio lampade votive - Fatturazione acquedotto - Gestione CED.

UFFICI

Ragioneria - Personale (aspetti economici) – Società partecipate- Economato - Patrimonio - Tributi.

AREA VIGILANZA - SETTORI: POLIZIA LOCALE - COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

SERVIZI

POLIZIA STRADALE

Accertamento infrazioni al C.d.S. - Gestione verbali, notifiche, ricorsi e ruoli - Ordinanze al C.d.S. - Gestione segnaletica stradale - Gestione segnaletica industriale/commerciale e relativo rilascio autorizzazioni - Rilascio autorizzazioni per impianti pubblicitari, passi carrai e occupazione suolo pubblico - Rilascio nulla osta e servizi viabilistici per manifestazioni sportive - Rilascio autorizzazioni in deroga alla segnaletica stradale - Rilascio contrassegni a persone invalide - Servizio scuole ed educazione stradale nelle scuole in collaborazione con i docenti - Rilevazione sinistri stradali e sopralluogo a seguito richiesta di risarcimento danni al provato;

POLIZIA AMMINISTRATIVA/POLIZIA DI SICUREZZA

Accertamenti di violazioni a norme previste dai Regolamenti comunali e da Leggi - Gestione verbali, notifiche, ricorsi, ruoli - Compiti ausiliari di P.S. previsti dalla Legge n. 65/1986 - Gestione denunce infortuni sul lavoro - Gestione denunce cessione fabbricati - Gestione e accompagnamento per T.S.O. - Accertamenti richiesti per iscrizioni anagrafiche - Gestione SCIA per somministrazione temporanea alimenti e bevande - Manifestazioni e intrattenimenti pubblici - Rilascio licenze ex art. 19 D.P.R. n. 616/1977 - Oggetti ritrovati - Anagrafe canina - Scorta e rappresentanza - Protezione civile e interventi per calamità naturali;

POLIZIA GIUDIZIARIA

Accertamento reati e redazione relativi atti - Notifica atti di P.G. per conto di autorità giudiziaria o di altre forze di polizia su delega - Delega indagini di P.G. - Ricezione denunce e querele;

COMMERCIO

Gestione commercio aree pubbliche (fiera, mercato, itinerante, produttori agricoli, hobbisti, vendite per fini solidaristici, sagre) - Gestione SCIA per vendita temporanea su posto fisso - Collaborazione con SUAP per le attività commerciali;

MESSO NOTIFICATORE

Notificazione atti - Pubblicazione Albo pretorio - Consegna avvisi e commissioni varie per conto degli uffici comunali - Gestione verbali C.d.S.

UFFICI

Polizia locale - Commercio - Messi notificatori - Archivio.

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

SERVIZI

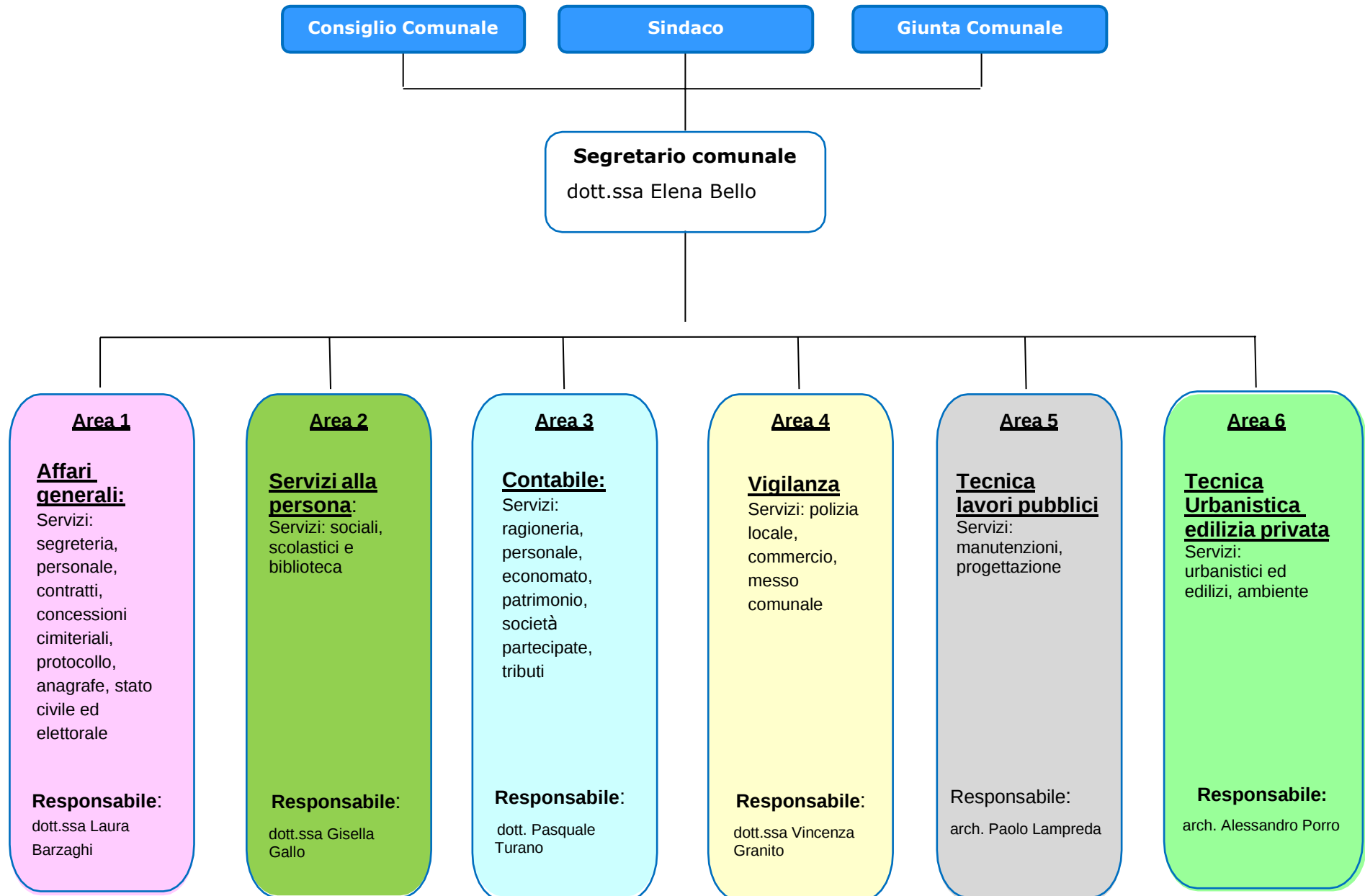
Progettazione esecutiva e direzione lavori - Gestione acquedotto, manutenzioni strade, giardini e aree a verde - Pulizia strade, edifici pubblici - Gestione servizi cimiteriali - Protezione civile e interventi per calamità naturali - Gestione pratiche per richiesta risarcimento danni al privato a seguito di sinistri per cause attinenti al suolo pubblico e per danneggiamento a opere pubbliche - Istruttoria istanze di autorizzazione e di compatibilità paesaggistica - Coordinamento operai comunali per lavori inerenti il territorio comunale.

AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI

Permessi di costruire - Gestione istruttoria piani attuativi - Certificazioni di destinazione urbanistica e diverse - Espropriazioni - Repressione abusi edilizi - Licenze d'uso e abitabilità Tenuta stradale e assegnazione numerazione civica - Gestione autorizzazioni per inizio attività produttive - Istruttoria istanze di impatto paesistico dei progetti - Ecologia e ambiente - Coordinamento operai comunali addetti al Centro di raccolta rifiuti.

ORGANIGRAMMA



Con deliberazione n. 338/2017/PRSP del 17.11.2017, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Inverigo nel quale si stabilisce di mantenere, per tutta la durata del Piano di riequilibrio, una dotazione organica di 37 dipendenti. Per tutta la durata del Piano di riequilibrio l'Ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sull'assunzione di personale da parte della Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL).

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 18.02.2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale, prendendo atto della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1843/2016 alla luce dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 10 giugno 2022, ha deliberato di revocare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale sopracitato, prendendo atto che a seguito di tale revoca l'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare il rispetto della disciplina relativa al fondo contenzioso in considerazione di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) primariamente al § 5.2, lettera h). La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2023 sopracitata, è stata trasmessa con prot. 3528 del 22.02.2023 alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

Con deliberazione n. 128/2023/PRSP pubblicata in data 16.05.2023, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Inverigo per il secondo semestre 2022 evidenziando come dopo l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti la legge non preveda la possibilità dell'ente di procedere alla revoca del Piano ma disciplini soltanto la possibilità di "rimodulazione" dello stesso a fronte di esigenze sopravvenute, fino a giungere alla chiusura anticipata del Piano stesso (art. 243-quater, comma 7-bis).

Con deliberazione n. 30 del 30.06.2023 il Consiglio Comunale ha preso atto della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1843/2016, ha revocato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2023 e ha proceduto a rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dichiarando la chiusura anticipata con decorrenza dal 31.12.2022 dello stesso.

Con deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 213/2023/PRSP depositata in data 6 ottobre 2023:

- è stata accertata la sussistenza di condizioni di equilibrio finanziarie che consentono all'Ente di deliberare la rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art.243-quater, comma 7-bis del TUEL e l'adeguato accantonamento alla data del 31-12-2022 del fondo contenzioso;
- è stata approvata la proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-quater, comma 7-bis del TUEL, approvata dal Consiglio comunale del Comune di Inverigo con delibera n. 30 del 30 giugno 2023, in termini di riduzione del piano stesso con nuova scadenza al 31 dicembre 2022.

In attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, il presente Piano relativo al periodo 2025-2027 viene elaborato con il precipuo intento di fornire un quadro della valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione, e stabilire i più idonei interventi organizzativi (cd. misure) atti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra prevenzione della corruzione-trasparenza-performance per una più ampia gestione del "rischio istituzionale", assumendo come riferimento non solo il Piano Nazionale Anticorruzione ma anche le criticità rilevate in sede di applicazione e di utilizzo del precedente PTPCT.

Inoltre, per garantire l'efficacia del PTPCT, è stato avviato il coordinamento tra il suddetto Piano e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'Amministrazione, nonché di quelli individuati dal D.lgs. n. 150 del 2009 e s.m.i. ossia:

- il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009). L'evoluzione del Piano della Performance e l'integrazione con il Piano Anticorruzione si è concretizzata grazie ad un esplicito collegamento tra gli obiettivi indicati in entrambi i Piani e una coerenza nella redazione degli stessi;
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D.lgs. n.150 del 2009).

Il presente Piano è coordinato anche con quanto previsto nel Codice di Comportamento, formando così un corpus organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull'etica della trasparenza amministrativa. Nel 2020 il Codice di comportamento dell'ente è stato aggiornato alle Linee guida adottate dall'Anac con Delibera n 177 del 19 febbraio 2020. Con deliberazione G.C. n. 8 del 24.01.2025 il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Inverigo è stato aggiornato al DPR n. 81/2023, come previsto dall'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, novellato dal D.P.R. n. 81/2023.

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

La fase principale della gestione del rischio è la mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione, che consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione. L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo attuato dall'Amministrazione.

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili, evidenziano una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

E' stato rilevato in relazione ai processi oggetto di mappatura, la ricorrenza dei seguenti cd. fattori abilitanti comuni a ciascuna area di rischio: ridotta attuazione di misure di trattamento del rischio, poca ricettività della struttura all'implementazione delle misure indicate, limitato coinvolgimento nell'elaborazione delle misure di prevenzione, carenza di personale con competenze specifiche in materia, poca consapevolezza dell'esistenza di concreti rischi corruttivi.

Si è quindi proceduto per ogni processo alla stima del livello di esposizione al rischio sulla base di specifici indicatori, previa acquisizione di dati e informazioni, e alla formulazione di un giudizio sintetico.

Per ogni oggetto di analisi (processo) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno degli indicatori prescelti, applicando una scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Quindi dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

Sono stati individuati, a tal fine, i seguenti indicatori di stima del livello del rischio:

- a) Livello di interesse “esterno”: ai fini della misurazione si è valutata la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
- b) Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: ai fini della misurazione si è valutata la presenza di norme legislative, norme interne e atti amministrativi che vincolano gli organi di amministrazione attiva nell'assunzione delle decisioni;
- c) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato: ai fini della misurazione si è valutato il verificarsi negli ultimi 5 anni di eventi corruttivi, di contenziosi e l'applicazione di sanzioni disciplinari per fatti di cattiva amministrazione presso l'Ente e gli Enti del comprensorio, nonché la sussistenza di eventi corruttivi o interessi criminali tratti da notizie giornalistiche, provvedimenti giudiziari e dati di esperienza;
- d) Opacità del processo decisionale: ai fini della misurazione si è valutata l'esistenza di norme di legge e di norme e/o disposizioni interne che prevedano obblighi di pubblicazione a garanzia di trasparenza sostanziale.

L'analisi dell'esposizione a rischio di ciascun processo è stata svolta secondo il criterio generale di prudenza, rappresentando il valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio.

La valutazione del rischio è finalizzata a individuare le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione delle attività al rischio corruttivo.

Sono state dunque individuate delle misure di trattamento del rischio, identificando e programmando le singole misure di prevenzione per fasi di processo, processi o aggregati di processo (schede di cui all'allegato A del presente Piano).

Individuazione delle attività a rischio

Le Aree a rischio corruzione sono suddivise in:

Aree di rischio generali:

Area A: acquisizione e gestione del personale;

Area B: contratti pubblici. L'Area viene suddivisa nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari. Nell'Area si sviluppa la mappatura dei processi afferenti le concessioni e le autorizzazioni;

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Nell'Area si sviluppa la mappatura dei processi afferenti la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici a persone fisiche, associazioni ed altri enti collettivi;

Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Area G: incarichi e nomine;

Area H: affari legali e contenzioso;

Aree specifiche:

AREA I: gestione dei rifiuti

AREA L: governo del territorio

AREA M : pianificazione urbanistica

Altre aree:

Area N: altri servizi

Per ciascuna delle Aree sopraindicate, il Piano prevede:

- l'individuazione delle attività a rischio;
- l'individuazione dei processi e dei procedimenti da monitorare;
- la mappatura dei rischi;
- l'individuazione delle specifiche misure organizzative di prevenzione;
- l'Area competente;
- valutazione del rischio dei processi.

Misure di prevenzione del rischio

Per ogni processo si è effettuato il cd trattamento del rischio con l'individuazione delle misure volte a neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione, specificandone la competenza, la tempistica e gli indicatori di attuazione.

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista.

Una prima distinzione è quella tra: “misure generali” che intervengono in maniera trasversale sull'intera Amministrazione e “misure specifiche” che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione.

Oltre alle specifiche misure indicate nelle schede infra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, di seguito si individuano le misure generali di prevenzione.

MISURE GENERALI

- La formazione

La formazione dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti fondamentali per l'azione preventiva. Per garantire un'adeguata formazione pertinente al presente Piano e assicurare una generale diffusione della cultura della legalità, l'Amministrazione si è impegnata ad attivare specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, in materia di legalità, integrità, trasparenza e pubblicità. Trattasi di una misura finalizzata a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo che punta ad esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno della corruzione.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale rappresenta un'attività obbligatoria.

La direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2023 ha stabilito che ogni amministrazione preveda, nell'ambito dei rispettivi sistemi, che tutto il personale, a partire dal livello dirigenziale, venga valutato anche con riferimento alla capacità di esercitare adeguatamente la propria “leadership”. Tale capacità viene declinata nella direttiva soprattutto in relazione alla necessità di incidere sulla motivazione del personale, da valutare anche secondo comportamenti osservabili. La Direttiva fornisce inoltre indicazioni sulla formazione. Ai dirigenti, infatti, è affidato il compito di promuovere percorsi per l'accrescimento delle competenze del capitale umano. È, quindi,

fondamentale stabilire priorità formative sia per il perfezionamento delle competenze personali, sia per l'efficace svolgimento del ruolo dirigenziale, al fine di poter guidare con successo il personale assegnato ed essere protagonisti di un vero cambiamento all'interno delle proprie organizzazioni. Nel corso del 2024 obiettivo trasversale di tutto il personale è stata l'attuazione della sopracitata Direttiva, promuovendo la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze promosse, attività formative finalizzate all'aggiornamento e/o al miglioramento delle conoscenze e delle competenze con un impegno non inferiore a 24 ore annue.

In attuazione degli obiettivi del PNRR legati allo sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, dopo i precedenti atti di indirizzo sul rafforzamento delle competenze del personale del 23.03.2023 e sulla misurazione e valutazione della performance del 28.11.2023, in data 14.01.2025 il Ministro della PA ha emanato una nuova Direttiva dal titolo "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti". Gli obiettivi principali della direttiva sono:

- guidare le amministrazioni verso l'individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e al perseguimento delle finalità sottese alla formazione dei dipendenti pubblici richieste dal PNRR e necessarie per il conseguimento dei suoi target, anche promuovendo l'accesso alle opportunità formative promosse dal Dipartimento della funzione pubblica e dal sistema di enti pubblici preposti all'erogazione della formazione;
- individuare i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione, in un'ottica di impatto sulla creazione di valore pubblico.

I Responsabili incaricati di EQ

- conseguono l'obiettivo di performance individuale in materia di formazione; il mancato conseguimento incide sulla corresponsione del trattamento accessorio collegato ai risultati;
- assegnano ai propri dipendenti obiettivi di performance in materia di formazione (40 ore/anno a partire dal 2025) in particolare sui temi: formazione obbligatoria, soft skills e competenze necessarie per l'attuazione del PNRR;
- operano per rendere pienamente compatibile la formazione del personale con l'attività lavorativa;
- promuovono e monitorano la fruizione dei percorsi formativi nei tempi programmati;
- sono responsabili del conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici dell'amministrazione e ne rendicontano i risultati.

- **Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse**

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento ad un'accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del D.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati.

Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.

L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c..

Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Il D.P.R. n. 62/2013 prevede un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali" che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'Amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio".

Sebbene la norma sembri configurare un'ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull'astensione in conformità a quanto previsto all'art. 7 del D.P.R. 62/2013. Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell'Amministrazione (art. 14 comma 3 del D.P.R. 62/2013). Pertanto, nei casi in cui il dipendente debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato (cfr. delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).

L'Autorità ha anche prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica. Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, si è ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera n. 321 del 28 marzo 2018).

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Misura 1: Deposito della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di comunicare tempestivamente al Funzionari incaricati di E.Q. competente, o al Segretario comunale per i Funzionari incaricati di E.Q., eventuali variazioni nelle dichiarazioni presentate.

Monitoraggio: ogni anno con decorrenza 31 gennaio ogni dipendente deve aggiornare la comunicazione. I collaboratori o i consulenti rilasciano la comunicazione all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Responsabile della misura: RPCT

Misura 2: obbligo di ciascun dipendente di dichiarare espressamente negli atti adottati che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del procedimento, qualunque sia l'argomento trattato.

Misura 3: ogni dipendente deve comunicare tempestivamente al proprio Funzionario incaricati di E.Q. o al Segretario Comunale per i Funzionari incaricati di E.Q., l'eventuale situazione di conflitto di interessi in cui versa per essere assegnato ad altro incarico o per la successiva revoca dell'incarico se trattasi di collaboratore o consulente.

Misura 4: assegnazione al dipendente di altro incarico e revoca dell'incarico per il collaboratore e il consulente.

Responsabile della misura: Funzionari incaricati di E.Q. e Segretario comunale per i Funzionari incaricati di E.Q.

Misura 5: verifica se il dipendente in conflitto è stato assegnato ad altro incarico o se è stata disposta la revoca dell'incarico per il collaboratore o consulente.

Monitoraggio: entro 30 giorni verifica se il dipendente in conflitto è stato assegnato ad altro incarico e se è subentrata revoca di incarico per il collaboratore o il consulente.

Responsabile della misura: RPCT

- **Elaborazione della disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti pubblici**

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e, in particolare, dal comma 1 bis relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell'articolo 53 comma 3-bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 è altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

I divieti, di cui alle lettere precedenti, non si applicano in presenza di attività d'ufficio completamente priva di contenuti discrezionali, tali da non incidere sull'effettività del contenuto dell'atto. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione comunale anche l'attribuzione di incarichi gratuiti.

L'Ente applica la disciplina del D.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e della normativa specifica in materia. Si valuterà l'opportunità di aggiornare, laddove necessario, le disposizioni regolamentari.

Misura 1: Adeguamento del regolamento interno per la disciplina della materia de qua.

Misura 2: Obbligo per ciascun dipendente interessato ad acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali, a titolo oneroso o gratuito, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, di attestare nell'istanza il tipo di incarico o di attività, l'Ente od il soggetto per conto del quale l'attività deve essere svolta, modalità, luogo di svolgimento, compenso e durata nonché l'assenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità e incompatibilità previsti all'art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012 e D.lgs. n. 39/2013.

Misura 3: Obbligo per il soggetto deputato per ordinamento interno al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico di verificare le seguenti condizioni:

- costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'Ente;
- sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'Ente;
- non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- non generi conflitto di interesse.

Misura 4: Adozione di procedure standardizzate disciplinate da regolamenti interni.

Misura 5: Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente di tutti gli incarichi autorizzati o conferiti deve essere assicurata la trasparenza ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013.

Misura 6: Obbligo di comunicare da parte dell'Ufficio competente in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica delle informazioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 nei termini ivi previsti.

Misura 7: Obbligo per il Funzionario incaricati di E.Q. del servizio finanziario, in caso di assunzione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione al suo espletamento, di attivare le procedure, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001, salve le più gravi sanzioni previste a carico del dipendente interessato, e ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente medesimo, finalizzate ad acquisire il relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio del Comune, ad incremento del fondo di produttività del personale.

Misura 8: Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte dell'OIV.

Misura 9: Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

- **Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico**

Il D.lgs. n. 8 aprile 2013 n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013 n. 92, attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti

privati di diritto pubblico.

L'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.lgs. n. 39/2013).

In attuazione dell'art. 3 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo, nella sezione Amministrazione trasparente del Sito istituzionale sono pubblicate le dichiarazioni sottoscritte dai Funzionari incaricati di E.Q. sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Con delibera n. 328 del 29 marzo 2017, l'ANAC ha emanato un apposito Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

Tale attività può essere avviata sia d'ufficio che su segnalazione effettuata dal c.d. whistleblower (dipendente che segnala illeciti) ovvero nel caso di gravi e reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dall'OIV dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

La mancata pubblicazione delle dichiarazioni determina l'insorgere di responsabilità dirigenziale, deve essere oggetto di valutazione e può determinare il maturare di responsabilità amministrativa. Spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- accertare il rispetto del dettato normativo;
- accertare la veridicità delle dichiarazioni;
- accertare l'esistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;
- dare informazione alle Autorità anticorruzione ed antitrust.

Misura 1: obbligo per ciascun dipendente cui l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi di produrre all'atto del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale: attesti l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.lgs. n. 39/2013, certifichi gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.

Misura 2: obbligo per ciascun dipendente incaricato di produrre annualmente entro il 31 gennaio nuovamente la dichiarazione di cui al punto 1).

Responsabile delle misure 1 e 2: RPCT

Misura 3: obbligo da parte del RPCT di contestare nei termini di legge le cause di inconferibilità o incompatibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza, previo contraddittorio con l'interessato.

Misura 4: Obbligo di adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico su segnalazione del RPCT qualora si accerti in via definitiva la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

Misura 5: Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2).

Misura 6: Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale da parte dell'OIV

Misura 7: Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

Misura 8: Verificare la veridicità delle dichiarazioni mediante analisi del curriculum vitae e acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Monitoraggio: In fase istruttoria.

Responsabile: Tutti i Funzionari incaricati di E.Q..

- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

La Legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblicoimpiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presentecomma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferitidi contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. Si evidenzia inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavori o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, individuate all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001. Si osserva che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del D.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel D.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.lgs. 39/2013.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

- a) nei contratti individuali di lavoro del personale assunto è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti

adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata o in economia, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritari o negoziali per conto dell'amministrazione comunale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c) verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) i Funzionari incaricati di E.Q. negli schemi di contratto da sottoscrivere con gli appaltatori, devono inserire il seguente testo: "Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

Nel PTPCT vengono inserite le seguenti misure volte a prevenire tale fenomeno, quali ad esempio:

Misura 1: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi- tipo adottati dall'Autorità ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

Monitoraggio: verifica a cura dei Funzionari incaricati di E.Q.

Responsabile della misura: tutti i Funzionari incaricati di E.Q.

Misura 2: previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Monitoraggio: in occasione della presentazione delle dimissioni

Responsabile della misura: Funzionario incaricato di E.Q. Area affari generali

Misura 3: inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage.

Monitoraggio: in occasione della sottoscrizione del contratto di assunzione

Responsabile della misura: Funzionario incaricato di E.Q. Area affari generali

- **Monitoraggio dei tempi procedurali**

Ai sensi dell'art. 1 commi 9 e 28 della Legge 6.11.2012, n. 190 è effettuato da ogni Funzionario incaricato di E.Q. il prescritto monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di spettanza, in conformità alla norma citata "*monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione*", tenendo presente i tempi *ex lege* ed i tempi determinati dall'Ente. Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il monitoraggio avviene mediante:

- verifica del numero di procedimenti che hanno superato i tempi previsti;
- verifica degli eventuali illeciti connessi ai ritardi;
- attestazione dei controlli da parte dei Funzionari incaricati di E.Q. volti a evitare ritardi.

Il risultato del monitoraggio è inserito ad opera di ciascun Funzionario incaricato di E.Q. e previa verifica del Responsabile della Trasparenza sul sito web istituzionale del Comune.

I Funzionari incaricati di E.Q. con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata. Conseguentemente adottano le azioni necessarie per eliminare tali anomalie.

Misura 1: Ciascun dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione in base ai processi mappati dovrà informare tempestivamente il Funzionario incaricato di E.Q. della propria Area dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo.

Misura 2: Il Funzionari incaricati di E.Q. in cui è incardinato deve intervenire tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza, dovrà informare tempestivamente il RPCT proponendogli le azioni correttive da adottare.

Misura 3: Attestazione di ogni Funzionari incaricati di E.Q. in merito al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti con indicazione delle ragioni giustificatrici di un eventuale scostamento

Monitoraggio: Annuale in occasione della relazione sul raggiungimento degli obiettivi

Responsabile: Funzionari incaricati di E.Q.

- **Formazione di Commissione, assegnazione Uffici, conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.**

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, introdotto dall'art. 46 della L. 6.11.2012 n. 190, sono adottate specifiche misure in materia di mansioni ed attività precluse al personale dipendente. In particolare, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato o coloro che, anche se non dipendenti del Comune, vengono individuati quali componenti di commissione, sono tenuti a comunicare al proprio Funzionario incaricato di E.Q. l'eventuale condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Misura 1: Obbligo per ciascun dipendente cui l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi di quibus di produrre all'atto del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 con la quale: attesti l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente

eventuali variazioni successivamente intervenute.

Misura 2: il Funzionario incaricato di E.Q. acquisisce il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di ogni componente.

Monitoraggio: Prima della nomina della commissione

Responsabile della misura: I Funzionari incaricati di E.Q.

Misura 3: Obbligo di adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico qualora si accerti in via definitiva la sussistenza della causa di inconferibilità de qua.

Misura 4: Obbligo di applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. N. 39/2013 da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento interno.

Misura 5: Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle dichiarazioni di cui al punto 1).

Misura 6: Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte dell'OIV

Misura 7: Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri

- Codice di comportamento

Il codice di comportamento che non deve essere modificato ogni anno, è uno strumento che, di per sé, dovrebbe garantire stabilità nel tempo, quindi può essere rivisto, aggiornato in una logica di concretezza ma non di ripetizione delle norme del codice dei dipendenti pubblici ma in una logica di concretezza, analizza quali comportamenti all'interno dell'Amministrazione richiedono dei correttivi.

Una volta costruito il codice rimane tendenzialmente stabile e diviene punto di riferimento importante per chi lavora all'interno dell'Amministrazione.

L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Nel pieno rispetto dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n.165/2001 il Comune di Inverigo, con delibera di Giunta comunale n. 107 del 20.12.2013, ha approvato il Codice di comportamento dell'ente.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 l'Anac ha approvato le nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Il Comune di Inverigo, con delibera di Giunta comunale n. 139 del 28.12.2020 ha approvato il **vigente** Codice di comportamento dell'Ente alla luce delle nuove Linee guida Anac.

Il Codice è stato pubblicato sulla rete intranet, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente ed è stato consegnato a tutti i dipendenti dell'Ente e verrà consegnato ai nuovi dipendenti al momento dell'assunzione.

Il Codice dell'ente è organizzato in due parti:

- la prima definisce gli standard di comportamento da mettere in pratica ogni giorno per orientare le azioni ai principi fissati nello Statuto comunale. Gli standard traducono i valori e i comportamenti in azioni positive, senza esaurire tutti gli scenari possibili;

- la seconda contiene la declinazione più puntuale, a livello di ente, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Dall'analisi del codice nazionale e da quello approvato dall'Amministrazione, emerge che tutti i dipendenti devono collaborare alla redazione del Piano Anticorruzione. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (L. 190/2012, art. 1, comma 14). Tale previsione è confermata all'art. 1 comma 44 della L. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Nel 2025 il RPCT ha concluso l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Inverigo, alla luce delle più recenti riforme normative e contrattuali (CCNL 16.11.2022) e delle modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri attraverso l'approvazione del Regolamento concernente modifiche al DPR 62/2013 e del DPR n. 81/2023.

Il Responsabile della prevenzione e l'Ufficio procedimenti disciplinari, svolgono azioni di verifica in sede di azione disciplinare sul livello di attuazione del codice, sulla vigilanza da parte dei Funzionari incaricati di E.Q. del rispetto delle norme in esso contenute da parte del personale.

Ai sensi del regolamento comunale vigente, il RPCT è organo monocratico dell'Ufficio procedimento disciplinari dell'ente.

Misura 1: Consegna del Codice di comportamento nazionale e del Comune di Inverigo all'atto dell'assunzione di dipendenti a tempo determinato, indeterminato e a qualsiasi titolo (es. servizio civile, dote comune, stage ecc.).

Monitoraggio: In fase di stipulazione del contratto

Responsabile: Funzionario incaricato di E.Q. Area affari generali

Misura 2: Consegna del Codice di comportamento nazionale e dell'Ente all'atto di sottoscrizione dei contratti (la consegna può essere sostituita da dichiarazione dell'incaricato che attesti di aver preso conoscenza dei contenuti del codice mediante consultazione nel sito web istituzionale dell'Ente).

Monitoraggio: In fase di stipulazione del contratto.

Responsabile: Tutti i Funzionari incaricati di E.Q. e il RPCT

Misura 3: tutti i Funzionari incaricati di E.Q. devono provvedere al monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del Codice.

Misura 4: tutti i Funzionari incaricati di E.Q. devono:

- inserire nelle lettere di invito, nei bandi e nei relativi disciplinari, indipendentemente dal valore economico e dalla procedura prescelta, relativi ad appalti e concessioni di lavori servizi e forniture nonché a incarichi di collaborazione esterna a qualsiasi titolo l'assunzione dell'obbligo da parte del privato concorrente, all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione;
- acquisire dal privato al momento della presentazione della istanza all'Amministrazione per la partecipazione alla gara pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale si obbligano all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti e manifestano di conoscere le conseguenze interdittive che ne derivano dalla loro violazione;
- inserire nei contratti, aggiudicata in via definitiva la procedura, apposita clausola con la quale il privato contraente assume formalmente l'obbligo all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi

previsti pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione.

Misura 5: tutti i Funzionari incaricati di E.Q. prima di assumere le funzioni devono comunicare al Sindaco e al Segretario comunale le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Misura 6: tutti i dipendenti dell'Ente a qualunque titolo utilizzati devono secondo il Codice di comportamento vigente:

- comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, (eccezion fatta per partiti politici o sindacati) a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;
- informare tempestivamente per iscritto il responsabile dell'Area in cui sono incardinati di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile della struttura di massima dimensione in cui sono incardinati le imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nell'ipotesi in cui ricorrano anche alcune delle condizioni sopra indicate, il dipendente dovrà astenersi dall'adottare provvedimenti o atti endoprocedimentali che coinvolgano interessi diretti di tali soggetti privati.

Misura 7: Verifica da parte dei Funzionari incaricati di E.Q. dell'adempimento degli obblighi di cui alla misura 6 mediante acquisizione annuale entro il 31 gennaio, o altro termine fissato dal RPCT in sede di prima applicazione, da parte di tutti i dipendenti incardinati nel settore di competenza di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale attesti la ricorrenza o meno delle ipotesi di cui alla misura 6;

Misura 8: Obbligo di adottare i provvedimenti conseguenziali anche sanzionatori in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui alla misura 6

Misura 9: I Funzionari incaricati di E.Q. sono tenuti a effettuare le comunicazioni di cui alle misure 5 e 6 al Segretario comunale a carico del quale sono posti rispettivamente gli obblighi di cui alle misure 7 e 8.

Misura 10: Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione.

Misura 11: Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

- Rotazione del Personale

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con altre misure di prevenzione specie in quelle amministrazioni che presentano difficoltà organizzative. La rotazione va correlata con l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'attività, senza dar luogo ad inefficienze e malfunzionamenti, specialmente per quelle attività ad elevato contenuto tecnico.

Come riconosciuto dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, il Comune di Inverigo può essere classificato come amministrazione di piccole dimensioni e in cui non sempre è possibile realizzare la misura della rotazione. D'altronde la consistenza del personale in servizio difficilmente permette l'adozione di tale misura anche in considerazione della necessità di garantire l'efficienza e la funzionalità degli uffici e non pregiudicare il buon esito dell'azione amministrativa. La rotazione, infatti, può non applicarsi:

- a) per le figure infungibili cioè per quei profili professionali per i quali è previsto il possesso di diplomi o lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa, ovvero per i quali sia richiesta una specifica qualificazione professionale non altrimenti reperibile nella struttura organizzativa dell'ente;
- b) qualora esista l'elevato rischio di compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, la dispersione professionale per quelle figure che hanno conseguito conoscenze approfondite o specialistiche ed estese e il cui allontanamento e la cui rotazione potrebbe compromettere la funzionalità dei servizi.

La rotazione nel conferimento di incarichi deve essere adeguatamente calata nella realtà Organizzativa dell'Ente, tenendo conto, altresì, dell'esigenza e della necessità che i Responsabili, per svolgere al meglio la propria funzione, debbano essere in possesso, in enti di modeste dimensioni, oltre che di competenze manageriali anche di competenze specialistiche derivanti dalla formazione universitaria e post universitaria e dalle esperienze maturate. Trattasi di figure talvolta infungibili.

Con riferimento alla struttura Organizzativa del Comune di Inverigo e tenendo in considerazione il possesso di competenze specialistiche, l'applicazione del principio della rotazione non può prescindere da una necessaria e obiettiva analisi del contesto.

Anche l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, il 26 ottobre 2018 con l'atto di orientamento reso ex art. 154 comma 2 del D.lgs. 267 del 2000 ha statuito quanto segue:

“1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario - figura non esclusa dall'applicazione di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni regolative di attuazione - conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61, della legge 190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell'atto di disposizione della rotazione:

- l'insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni del servizio finanziario.

- considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte salve conclamate situazioni di incompatibilità, l'Amministrazione potrà soprassedere dall'attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado - e fino a quando non sarà in grado - di garantire il conferimento dell'incarico a soggetti dotati delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa”.

Il Comune di Inverigo non è in grado di garantire il conferimento dell'incarico ad altri soggetti dotati delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa in un'area delicata come quella contabile. Analogo discorso può farsi per i Responsabili delle altre Aree.

Si segnala comunque che, a partire dal 2018 ad oggi ci sono stati dei mutamenti dei soggetti titolari di posizione organizzativa. Nel 2018 è stato individuato un nuovo Responsabile dell'Area affari generali mentre, a seguito del pensionamento di due Responsabili di Area a fine 2019 si è provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile per l'Area servizi alla persona ed al conferimento ad interim della Responsabilità dell'Area tecnica-urbanistica/edilizia privata al Responsabile dell'Area tecnica-lavori pubblici fino al 2021, quando si è provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile per l'Area tecnica-urbanistica/edilizia privata a seguito di nuova assunzione di personale.

È bene però precisare che, nello spirito della legge e del PNA, in alternativa alla rotazione, si procederà con il rispetto di alcune misure alternative e di carattere operativo/organizzativo finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. Come indicato dal PNA del 2017 e ribadito nel 2018, 2019, 2020 e nel 2021, all'interno di molti uffici si cercherà di garantire una maggiore compartecipazione del personale alle attività di competenza affiancando al responsabile di procedimento altro funzionario evitando così l'isolamento di certe mansioni.

In molti procedimenti viene attuata la segregazione delle funzioni affidando le varie fasi procedurali a soggetti diversi (i responsabili dell'istruttoria sono diversi da coloro che adottano i provvedimenti definitivi) così evitando l'accentramento su di un unico responsabile delle fasi a più alto rischio di corruzione. Altra misura alternativa è quella finalizzata ad aumentare i livelli di trasparenza tramite la standardizzazione della modulistica per le richieste di autorizzazione con la descrizione delle caratteristiche e delle normative di settore da applicare, al fine di ridurre l'incertezza nell'interpretazione e l'esercizio del potere discrezionale.

Altra misura alternativa o comunque complementare al principio di rotazione è costituita dall'adesione ai servizi online gestiti su piattaforme regionali e nazionali, nonché la gestione di alcuni servizi in forma associata con altri enti.

Pertanto, per il Comune di Inverigo l'applicazione della rotazione c.d. “ordinaria”, potrebbe seriamente compromettere la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Non è un caso che proprio il legislatore con la legge 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) all'art. 1 comma 221, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici delle pubbliche amministrazioni, abbia disposto la non applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione degli incarichi dirigenziali.

Il principio di rotazione potrà trovare concreta applicazione non appena si verificheranno le condizioni normative e finanziarie che consentiranno di individuare le professionalità necessarie.

Resta inteso che in caso di situazioni meritevoli di particolare attenzione e qualora dovessero verificarsi situazioni di conflitto d'interesse e/o di incompatibilità, l'Amministrazione dovrà porre in essere ogni correttivo atto a rimuovere il potenziale conflitto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne nel rispetto delle disposizioni di legge. Resta inoltre inteso che, come già indicato dall'ANAC nella deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 (Approvazione definitiva dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2017) la rotazione c.d. “straordinaria” deve applicarsi successivamente al verificarsi dei fenomeni corruttivi.

- Segnalazioni di condotte illecite

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

Il d.lgs. n. 24/2023 si applica ai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2 co. 1 lett. p) e q) del decreto.

Per quanto concerne i soggetti pubblici obbligati, il decreto si applica:

- alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- agli enti pubblici economici;
- agli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ai concessionari di pubblico servizio, alle società a controllo pubblico e alle società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

L'art. 4 co. 1 del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 dispone che i soggetti obbligati a rispettare il decreto attivino canali interni di segnalazione “che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.

A CHI E' RIVOLTO

Chi può segnalare?

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, tra i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni rientrano:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Che cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

COME FARE

I canali di segnalazioni disponibili *per il segnalante (o whistleblower)* sono i seguenti:

- canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- canale esterno (segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

1. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Condizioni per la segnalazione:

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito del d.lgs. n. 24/2023.

Modalità

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati sopra.

Valutazione dell'interesse pubblico e dell'interesse personale del segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio derivi un pregiudizio alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003;

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Segnalazioni anonime e loro trattazione

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non whistleblowing. Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni. Il Comune di Inverigo è dunque tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante - o chi abbia sporto denuncia - comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive in conseguenza di una segnalazione o denuncia anonima.

Canali interni di segnalazione del Comune di Inverigo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023:

- Piattaforma Legal Whistleblowing
- Busta chiusa
- Segnalazione orale, in presenza o per via telefonica

Modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Ente

Ai sensi dell'art. 4 co. 5 del d.lgs. n. 24/2023, "I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (...), affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna".

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito il "RPCT"), ha il compito di gestire i canali di segnalazione interna di cui sopra.

Una volta che abbia ricevuto una segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, il RPCT deve:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui il RPCT ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

COSA SERVE

Al fine di presentare una segnalazione interna, oltre agli altri canali indicati sopra, il Comune di Inverigo offre la possibilità di utilizzare la piattaforma Legal Whistleblowing.

L'accesso alla piattaforma non necessita di iscrizione e le segnalazioni caricate possono essere visualizzate e gestite dal solo responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La piattaforma Legal Whistleblowing offre i più alti standard di sicurezza informatica e riservatezza delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in protezione dei dati personali, e in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del segnalante.

Inoltre, il segnalante, dopo aver effettuato la segnalazione riceve un codice identificativo univoco dalla piattaforma che gli permette di dialogare con il RPCT in modo anonimo e diretto.

Grazie all'utilizzo del protocollo di crittografia il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle tradizionali modalità cartacea o orale di effettuazione della segnalazione. Per tale motivo si consiglia di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D'altro canto, l'utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione delle segnalazioni, a garanzia di una più efficace tutela del segnalante.

Istruzioni per l'uso della piattaforma Legal Whistleblowing

- È possibile accedere all'applicazione tramite il seguente URL:
<https://comunediinverigo.legalwb.it/#/>
- Registrando la tua segnalazione sulla piattaforma, otterrai un codice identificativo univoco, *key code*, che dovrai utilizzare per "dialogare" con il RPCT in modo diretto e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Rete TOR

A maggior tutela dell'identità del segnalante, la piattaforma è utilizzabile anche tramite rete TOR attraverso link indicato nella homepage della piattaforma.

Per accedere alla piattaforma tramite rete TOR è necessario dotarsi di apposito browser scaricabile al seguente link: <https://www.torproject.org/it/>.

La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato degli estremi delle trasmissioni medesime tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti <https://www.torproject.org/it/>).

COSA SI OTTIENE

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per inviare al segnalante avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.

TEMPI E SCADENZE

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per inviare al segnalante avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.

Come anticipato sopra, si ricorda che nel caso di mancato riscontro nei termini previsti il segnalante può effettuare una segnalazione ad ANAC. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing. Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, "le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione".

ULTERIORI INFORMAZIONI

Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Misure di protezione da e di sanzione delle ritorsioni

Che cosa si intende per 'ritorsione'?

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Prova della ritorsione

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

La protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quelli di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. n. 24/2023 o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- relative alla protezione dei dati personali o
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

ANAC sta procedendo alla costituzione di tale elenco.

Sanzioni applicabili da ANAC in caso di violazioni della disciplina di cui al d.lgs. n. 24/2023

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

CONTATTI: Link alla piattaforma Legal Whistleblowing: <https://comunediiinverigo.legalwb.it/#/>

Si evidenzia comunque che ad oggi non sono pervenute segnalazioni.

- **Patti di integrità e protocolli di legalità negli affidamenti**

L'Ente ha approvato nel corso del 2022 il patto di integrità ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012 e indirizzi per l'applicazione da inserire nei bandi di gara. Il mancato rispetto costituisce causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

- **Società partecipate**

Con determinazione n. 1134/2017 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva la delibera n.1134 dal titolo "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Gli organismi c.d. partecipati sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 e s.m.i.. I suddetti organismi nominano il responsabile per l'attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione e definiscono nei propri modelli di organizzazione e gestione meccanismi che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. Gli organismi partecipati sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e a conformarsi alle specifiche determinazioni adottati dall'ANAC, ove agli stessi direttamente o indirettamente riferibili.

Dal 2018 sono pubblicati in un'apposita sezione Enti controllati-Società partecipate del sito Amministrazione trasparente i Piani di razionalizzazione delle società che comprendono anche una ricognizione esaustiva di tutte le partecipazioni in enti e istituzioni.

Quanto ai rapporti fra poteri del RPCT di un'amministrazione vigilante e quello di un ente vigilato, nella delibera n. 840/2018 è stato chiarito che ogni RPCT è opportuno svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, ammettendo forme di leale collaborazione. In materia di prevenzione della corruzione il Comune di Inverigo, con puro spirito collaborativo, porterà avanti nei confronti delle proprie partecipate il ruolo di informazione rispetto a quanto contenuto nei Piani nazionali di prevenzione della corruzione.

- **Informatizzazione**

Si ritiene che lo strumento privilegiato per la prevenzione della corruzione e largamente da attuare è la progressiva informatizzazione sia delle attività operative connesse alle competenze, sia delle attività relative alla governance della struttura. Tra le principali finalità sottese a tale strumento, oltre allo snellimento dei procedimenti amministrativi, vi è quella di limitare la discrezionalità degli operatori, eliminando o riducendo in modo significativo gli interventi manuali e il rischio di possibili alterazioni dei dati o documenti che sono nella disponibilità dell'ente. Il perseguimento di tale scopo consentirebbe in sostanza di diminuire gli episodi di mala gestione.

Si valuta pertanto necessario implementare il presidio dell'informatizzazione, in linea con l'evoluzione del quadro normativo che ha introdotto procedure orientate verso la completa automazione dei processi anche a vantaggio della celerità dei procedimenti.

Tra gli obiettivi da perseguire vi è dunque l'informatizzazione di tutte le procedure per la formazione degli atti degli organi politici e dirigenziali, il protocollo, la gestione dei procedimenti autorizzativi, abilitativi, concessori le procedure di scelta dei contraenti in materia di attività negoziale, l'accesso alle anagrafi comunali alle forze dell'ordine mediante la stipula di apposite convenzioni che consentono di mettere a disposizione determinati dati e di definire congiuntamente modalità operative volte a facilitare i flussi informativi.

SEZIONE TRASPARENZA

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, considera la trasparenza dell’attività amministrativa uno dei principali strumenti per contrastare il fenomeno della corruzione.

Anche il D.lgs. n. 97/2016, che modifica il D.lgs. n. 33/2013, prevede la promozione di maggiori livelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, che devono rappresentare un obiettivo strategico dell’ente e devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

L’OIV del Comune di Inverigo ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009 e delle delibere Anac n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni elencati nell’allegato 2.1 – griglia di rilevazione al 31 maggio 2024 alla luce dell’Atto del Presidente del 01.06.2024 ratificato con delibera n. 270/2024. L’OIV ha attestato che l’amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente e che l’Amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013.

Le attività programmate dal Piano 2024 sono state realizzate con esito positivo con particolare riferimento al presidio e verifica dei tempi di aggiornamento dei dati e in particolare le sezioni: disposizioni generali, personale, bandi di concorso, provvedimenti, bandi di gara e contratti, bilanci, opere pubbliche, prevenzione della corruzione e accesso civico.

Le attività svolte nel 2024 sono in linea anche con il costante aggiornamento del sito web dell’Ente, anche grazie all’utilizzo di programmi informatici che consentono l’inserimento dei dati il più possibile sinergico con le altre attività amministrative dell’Ente per ottimizzare tempo e lavoro, compatibilmente con le ridotte risorse economiche a disposizione.

Da ultimo, ma non per importanza, un forte segnale di apertura alla trasparenza attuato nell’anno 2020 è stata la realizzazione del nuovo sito web istituzionale. Nel 2017 l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in collaborazione con il Team Digitale del Governo, ha redatto le Linee Guida per la realizzazione dei siti web istituzionali dei Comuni, con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione Nazionale: grafica coerente, architettura dell’informazione semplificata e funzionale, standardizzazione dei principali elementi.

L’applicazione di queste regole consentirà nel tempo di avere a livello nazionale siti web accessibili, usabili, con un layout grafico simile, così da consentire al cittadino un approccio immediato nella navigazione dei siti web istituzionali, indipendentemente dall’Ente.

Il Comune di Inverigo ha realizzato il nuovo sito conformemente alle predette linee guida, permettendo una maggiore fruibilità e facilità di accesso alle informazioni pubblicate sul sito, nello specifico anche alla Sezione Trasparenza, in quanto misura fondamentale dell’anticorruzione.

Accesso civico

A norma dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013 (mod. dal D.lgs. 97/2016) si distinguono due diversi tipi di accesso:

- a) **l’accesso civico semplice**, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. 33/2013, che riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
- b) **l’accesso civico generalizzato**, disciplinato dall’art. 5, comma 2, per cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai

dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990, come disciplinato dalla stessa legge.

Misure:

1. Pubblicazione delle modalità per l'esercizio dell'accesso civico in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti – Accesso civico".
2. Pubblicazione della relativa modulistica in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti – Accesso civico".
3. Adozione/adeguamento da parte di ciascun Funzionario incaricato di E.Q. del registro in cui indicare tutte le istanze di accesso civico semplice e generalizzato di rispettiva competenza, al fine di tenere sotto controllo i relativi procedimenti e assicurarne la conclusione.
4. Pubblicazione, entro detto termine, a cura di ciascun responsabile di struttura di massima. del in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti – Accesso civico".

L'ANAC, approvando il PNA 2022 (deliberazione n. 7 del 17.01.2023), ha riproposto le medesime modalità di gestione e analisi del rischio dei piani precedenti; inoltre, ad integrazione del D.M. 132/2022, ha stabilito l'elenco dei capitoli nei quali si dovrebbe articolare la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. Il modello comunale è stato sviluppato secondo le indicazioni dell'Autorità.

Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/47/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che i Funzionari incaricati di E.Q., prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Rapporti RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati – RPD

Con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) si evidenzia che, secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, comma 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016); diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

L'Autorità ritiene che tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, e' quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto

necessario, di un supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Con Decreto Sindacale n. 10 del 03.07.2024 è stata nominata quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Inverigo la Società Trust Data Solutions S.r.l. con sede legale in Cantù, nella persona del Sig. Soldano Alessandro referente indicato dalla stessa.

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PTPCT

Il RPCT conduce l'attività di vigilanza e monitoraggio del Piano, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA, anche ai fini della redazione della relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

La Relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti – corruzione entro i termini prescritti da Anac.

Il monitoraggio compete ai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione rischio. L'art. 16, comma 1, lett. l bis - ter - quater del D.lgs. 165/2001 prevede una specifica competenza dei dirigenti (estendibile, in ambito locale, ai Funzionari incaricati di E.Q.) nell'effettuare periodicamente il monitoraggio delle attività nelle quali più elevato è il rischio della corruzione, nel fornire le informazioni utili in materia di prevenzione della corruzione al RPCT e nel proporre misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già esistenti. Fondamentale è quindi l'apporto collaborativo dei Funzionari incaricati di E.Q. nel monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano in ciascuna Area, onde consentire al RPCT di avere una visione, sia generale sia dettagliata per singole Aree a rischio, dello stato di efficienza del sistema di prevenzione della corruzione sviluppato nella programmazione triennale.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno ogni Funzionario incaricato di E.Q. deve trasmettere al RPCT una relazione sull'attuazione delle previsioni del Piano, segnalando l'andamento delle attività a più elevato rischio, le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Riferisce sugli esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione obbligatorie e di quelle ulteriori introdotte dal presente Piano ed in particolare:

- sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- su eventuali rapporti parentali o professionali e conflitti di interesse previsti dal presente Piano con i soggetti destinatari di attività e parte di procedimenti relativi a contratti o a provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio;
- sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori;
- sull'applicazione del Codice di comportamento.

Infine, il Funzionario incaricato di E.Q. formula le proposte per l'implementazione della gestione dei rischi procedendo alla mappatura dei processi ed all'individuazione dei rischi ad esso annessi onde poter consentire, in sede di aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'arricchimento dei processi mappati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza, esclusa la sanzione sino al rimprovero scritto, dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), al quale compete anche il rilascio dei pareri in ordine all'applicazione del Codice di Comportamento.

Tutti i dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al RPCT di essere a conoscenza e di attuare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Il presente Piano trova applicazione fino ad eventuale aggiornamento.

Il Segretario comunale, individuato quale RPCT ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente Piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

I contenuti del presente documento confluiranno in esso nella "Sezione 2.3 - Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Inverigo.

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge 190 del 2012.

ALLEGATI

ALLEGATO A) – Mappatura dei processi e misure di rischio specifiche

ALLEGATO B) - Codice di Comportamento

ALLEGATO C) - Elenco degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

ALLEGATO D) – Patto di integrità